

CONDIZIONI GENERALI

ACCORDO QUADRO

Articolo 1

(Definizioni)

Nelle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“**Atto di Adesione**” indica l’Atto di Adesione, conforme all’Allegato 1 (*Atto di Adesione*).

“**Atto di Cessione**” indica l’Atto di Cessione, conforme all’Allegato 9 (*Atto di Cessione*).

“**Atto di Surroga**” indica l’Atto di Surroga, conforme all’Allegato 8 (*Atto di Surroga*).

“**Autocertificazione**” indica l’autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento quale Allegato (B) (*Autocertificazione*) in cui sono identificate le Operazioni oggetto di Finanziamento.

“**Codice Etico SACE**” indica il codice adottato da SACE nell’ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 quale strumento essenziale per il perseguimento del proprio oggetto sociale, copia del quale è disponibile presso il sito internet ufficiale di SACE all’indirizzo www.sace.it.

“**Codice Unico Identificativo**” indica il codice unico identificativo della Garanzia SACE, comunicato al Soggetto Finanziatore mediante il portale online qualora l’istruttoria di SACE S.p.A. su una Richiesta di Garanzia SACE si concluda positivamente.

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali nella versione tempo per tempo vigente e disponibile in copia presso il sito internet ufficiale di SACE all’indirizzo www.sace.it.

“**Confirming**” indica (i) la gestione, l’amministrazione ed il pagamento a scadenza da parte del Soggetto Finanziatore, per conto dell’Impresa Beneficiaria, dei crediti che fornitori di beni e/o servizi vantano e/o vanteranno nei confronti dell’Impresa Beneficiaria in relazione alle Operazioni descritte nella relativa Autocertificazione; e (ii) la concessione di un finanziamento all’Impresa Beneficiaria per il rimborso dei pagamenti effettuati dal Soggetto Finanziatore per conto dell’Impresa Beneficiaria.

“**Contratto di Finanziamento**” indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore e l’Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento ovvero, a seconda del caso, il Contratto di Finanziamento Soci o il Contratto di Finanziamento Partecipativo.

“**Contratto di Finanziamento Partecipativo**” indica il contratto di finanziamento partecipativo, sottoscritto tra

il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria, avente a oggetto l'acquisizione da parte del Soggetto Finanziatore di una partecipazione temporanea nel capitale della Società Target, con contestuale obbligo di riacquisto della stessa da parte dell'Impresa Beneficiaria alla scadenza ivi prevista.

“**Contratto di Finanziamento Soci**” indica, nell'ambito dell'Operazione, il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore, l'Impresa Beneficiaria e la Società Target avente a oggetto il finanziamento soci del Soggetto Finanziatore in favore dell'Impresa Beneficiaria, anche mediante erogazione diretta del Finanziamento nei confronti della Società Target, con assunzione da parte dell'Impresa Beneficiaria dell'obbligo di rimborso dello stesso Finanziamento.

“**Data di Erogazione**” indica ciascun giorno in cui il Soggetto Finanziatore ha provveduto a erogare, in tutto o in parte, l'importo finanziato, mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia.

“**Data di Pagamento**” indica la data che cade entro il 20° (ventesimo) giorno consecutivo successivo a ogni Data di Riferimento.

“**Data di Riferimento**” indica l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

“**Debito Garantito**” indica, ai fini della applicazione della Percentuale Garantita, l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento, che residua alla data dell'ultimo pagamento regolarmente effettuato dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, maggiorato degli Interessi.

“**Finanziamento**” indica, il finanziamento (ivi incluso mediante Confirming ovvero, a seconda del caso, il Finanziamento Partecipativo e il Finanziamento Soci) avente le caratteristiche di cui all'Articolo 2 (*Tipologia di Imprese Beneficarie e condizioni dei Finanziamenti*), all'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*) e all'Articolo 2.2 delle Condizioni Generali, in relazione alle Operazioni indicate nella Richiesta di Finanziamento, nella relativa Autocertificazione e nel Contratto di Finanziamento, destinato allo scopo di finanziare le Spese da Sostenere e/o Spese Sostenute da parte dell'Impresa Beneficiaria.

“**Finanziamento Partecipativo**” indica la quota del finanziamento a favore dell'Impresa Beneficiaria di cui al Contratto di Finanziamento Partecipativo concessa a valere su risorse proprie del Soggetto Finanziatore.

“**Finanziamento Soci**” indica la quota del finanziamento soci a favore della Società Target nell'interesse dell'Impresa Beneficiaria di cui al Contratto di Finanziamento Soci concessa dal Finanziatore a valere su risorse proprie del Soggetto Finanziatore.

“**Garanzia Reale**” indica (i) l'ipoteca costituita su beni immobili o mobili registrati a garanzia del rimborso delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento per un importo almeno pari al 72% del valore di mercato del bene oggetto di garanzia, determinato sulla base di una perizia rilasciata da un esperto incaricato dal Soggetto Finanziatore, nel rispetto delle procedure interne del Soggetto Finanziatore; (ii) le garanzie costituite sotto forma di *cash collateral*, purché l'importo del deposito sia pari o superiore al 25% dell'ammontare del Finanziamento.



“**Garanzia SACE**” indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all’Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l’esercizio della loro normale attività.

“**Importo Massimo Garantito**” indica l’importo massimo garantito da SACE in linea di capitale e Interessi ai sensi di ciascuna Garanzia SACE.

“**Impresa Beneficiaria**” indica ciascuna impresa beneficiaria di un Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE.

“**Interessi**” indica gli interessi dovuti dall’Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore, ai sensi del Contratto di Finanziamento, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, al netto dell’eventuale Remunerazione SACE *Running*. Negli Interessi non sono inclusi Tasse, interessi moratori ed ulteriori oneri, costi o penali.

“**Margine**” indica il margine relativo al tasso di interesse previsto dal Contratto di Finanziamento al netto della Remunerazione SACE *Running*.

“**Notifica**” indica la notifica, conforme all’Allegato 10 (*Notifica della Cessione*).

“**Normativa SACE**” indica (i) l’articolo 6 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (come di volta in volta modificato o integrato) (ii) l’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (come di volta in volta modificato o integrato); (iii) l’articolo 2 del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (come di volta in volta modificato o integrato).

“**Operazioni**” indica le operazioni finanziate per mezzo dei proventi del Finanziamento come meglio descritte nella relativa Autocertificazione.

“**Parti**” indica, congiuntamente, SACE e il Soggetto Finanziatore.

“**Periodo di Accumulo**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 10.3 (*Durata*).

“**Periodo di Riferimento**” indica ciascun periodo di 3 (tre) mesi, che avrà inizio il giorno successivo a ciascuna Data di Riferimento e terminerà alla Data di Riferimento immediatamente successiva, fatta eccezione per il primo Periodo di Riferimento che avrà inizio dalla prima (o unica) Data di Erogazione e terminerà alla prima Data di Riferimento utile.

“**Percentuale Garantita**” indica la quota, in ogni caso non superiore al 70% del Debito Garantito, ammessa a copertura ed indicata nella Garanzia SACE.



“**Percentuale Non Garantita**” indica la quota di ciascun Finanziamento che non ricade nella Percentuale Garantita.

“**PMI**” indica le piccole e medie imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea.

“**Portale Online**” indica il portale *online* di SACE denominato “Export Plus” e disponibile al seguente indirizzo: <https://exportplus.sace.it/>.

“**Questionario di Accreditamento**” indica il questionario (disponibile sul sito di SACE al seguente indirizzo: www.sace.it) contenente dichiarazioni in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, sanzioni e controllo delle esportazioni che il Soggetto Finanziatore è tenuto a compilare ai sensi dell’Articolo 13 (*Efficacia delle Condizioni Generali*) che segue.

“**Remunerazione SACE Running**” indica la porzione della remunerazione, orientata alle condizioni di mercato, dovuta a SACE in relazione a ciascun Periodo di Riferimento in conformità all’Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), determinata da SACE a proprio insindacabile giudizio sulla base di metodologie interne e proprie valutazioni, e indicata nella Garanzia SACE.

“**Rendiconto**” indica il rendiconto di cui all’Articolo 9.1 (v) (*Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*).

“**Richiesta di Escussione**” indica la richiesta di pagamento conforme all’Allegato 7 (*Richiesta di Escussione*) alle Condizioni Generali.

“**Richiesta di Finanziamento**” indica la richiesta di Finanziamento conforme ai modelli nell’Allegato 2 (*Richiesta di Finanziamento*) alle Condizioni Generali.

“**Richiesta di Garanzia SACE**” indica la richiesta di Garanzia SACE da effettuarsi da parte del Soggetto Finanziatore mediante il portale online e conforme al modello di cui all’Allegato 4 (*Richiesta di Garanzia SACE*) alle Condizioni Generali.

“**SACE**” indica SACE S.p.A.

“**Sanzioni**” indica ciascuna legge, regolamento, embargo o qualsiasi altra misura restrittiva introduttiva di sanzioni economiche o finanziarie, somministrata, emanata, imposta o eseguita da una qualsiasi delle seguenti autorità (ivi incluse le rispettive autorità sanzionanti):

- (i) le Nazioni Unite;
- (ii) l’Unione Europea;
- (iii) il governo degli Stati Uniti d’America;
- (iv) il governo del Regno Unito; ed

(v) il governo della Repubblica Italiana

“Segnalazioni Negative” indica (a) qualsiasi segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore o di altri enti creditizi (ad eccezione dei casi in cui tale soggetto non ne sia abilitato ai sensi della normativa applicabile) alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore all'uno per cento e (b) la segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore (ove abilitato) alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.

“Società Target” la società estera, partecipata dall'Impresa Beneficiaria, destinataria delle erogazioni del Contratto di Finanziamento Soci e/o il cui capitale sociale è oggetto di acquisizione ai sensi del Contratto di Finanziamento Partecipativo.

“Soggetto Finanziatore” indica ciascuna banca nazionale, banca estera, operatore finanziario italiano o estero che rispetti adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, finanziatore nell'ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell'Articolo 13 (*Efficacia delle Condizioni Generali*). Resta inteso che non potranno essere ricompresi nei Soggetti Finanziatori i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali. Nel caso di esistenza di un *pool* di finanziatori, il *pool* è rappresentato dal Soggetto Finanziatore che agisce in qualità di agente in nome e per conto di tutti gli istituti finanziatori partecipanti al *pool*.

“Spese da Sostenere” indica i costi e le spese da sostenere da parte dell'Impresa Beneficiaria per le Operazioni, come meglio descritte nell'Autocertificazione.

“Spese Sostenute” indica: i costi e le spese sostenuti con fondi propri dall'Impresa Beneficiaria (fatta eccezione per i costi e le spese connessi a esigenze di capitale circolante) per le Operazioni, come meglio descritte nell'Autocertificazione, non oltre i 24 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento, e nei limiti in cui almeno un importo pari al 20% del Finanziamento sia destinato a spese e/o costi ancora da sostenere in relazione alle Operazioni.

“Trasferimento” indica qualsiasi cessione, trasferimento, novazione soggettiva, costituzione di un vincolo relativamente a qualsiasi diritto e/o obbligo del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento (ivi comprese *sub-participation* e trasferimenti fiduciari), **“Trasferito”** sarà interpretato di conseguenza.

Nelle presenti Condizioni Generali:

- a. ove non risulti altrimenti ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e *viceversa*;
- b. i riferimenti a "Articoli", "Premesse" e "Allegati" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 2

(Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti)

- 2.1 Le Imprese Beneficiarie dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- (i) essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
 - (ii) avere la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia;
 - (iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
 - (iv) alla data della Richiesta di Garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal Soggetto Finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) non essere sottoposte a procedure concorsuali, (b) non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal Soggetto Finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria; (c) non avere Segnalazioni Negative e (d) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore, salvo che le Imprese Beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa Data di Erogazione;
 - (v) qualora il rimborso del Finanziamento sia integralmente coperto da una garanzia autonoma e a prima richiesta rilasciata da una persona giuridica terza che rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi del presente Articolo 2 (*Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti*), ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia SACE si farà riferimento alle metodologie interne e alle valutazioni di SACE in relazione al garante, se migliore di quello dell'Impresa Beneficiaria. Resta inteso che tale garanzia dovrà: (i) essere conforme ai requisiti previsti dagli articoli 213 (*Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti*) e 215 (*Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali*) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come eventualmente successivamente modificati o integrati, ai fini della c.d. "*credit risk mitigation*", nonché di altra normativa di vigilanza prudenziale di volta in volta applicabile ai fini della mitigazione del rischio; e (ii) avere ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento per capitale, interessi e oneri accessori.

2.2 I Finanziamenti ed i Contratti di Finanziamento dovranno rispettare i seguenti termini e condizioni:

(i) Importo dei Finanziamenti:

L'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento assistito da una Garanzia SACE, considerato singolarmente, dovrà essere di importo non superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

Per i Finanziamenti aventi un importo garantito da SACE in linea capitale maggiore di Euro 1.000.000,00 (un milione/00), il Soggetto Finanziatore dovrà allegare alla Richiesta di Garanzia SACE (i) l'estratto dell'istruttoria creditizia e, ove presente, il *term sheet*; (ii) una descrizione dell'eventuale Garanzia Reale; (iii) ove acquisiti dal Soggetto Finanziatore nell'ambito della propria istruttoria creditizia, il bilancio infrannuale e il *forecast* dell'anno in corso e il *business plan* (ove disponibile) dell'Impresa Beneficiaria e, se del caso, della persona giuridica terza che agisca in qualità di Garante ai sensi del precedente paragrafo 1 (*Requisiti delle Imprese Beneficiarie*), (iv) la Centrale Rischi aggiornata dell'Impresa Beneficiaria e dell'eventuale Garante, solo qualora il soggetto finanziatore vi sia abilitato.

(ii) Durata e tipologia di ammortamento dei Finanziamenti:

Sono ammessi Finanziamenti:

- aventi una durata complessiva fino ad un massimo di 96 mesi, in multipli di 3 mesi
- aventi un preammortamento compreso tra 0 e 12 mesi in multipli di 3 mesi o, solo con riferimento al Finanziamento Partecipativo o al Finanziamento Soci tra 0 e 18 mesi,
- aventi un preammortamento tecnico¹ di allineamento alla data di fine del trimestre solare in cui avviene l'erogazione
- con rate trimestrali o, solo con riferimento al Finanziamento Partecipativo, con unica data di rimborso entro 96 mesi
- aventi la prima data di erogazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della Garanzia SACE o, solo con riferimento al Finanziamento Partecipativo o al Finanziamento Soci entro 210 (duecentodieci) dalla data di emissione della Garanzia SACE
- aventi la prima data di rimborso a 3 mesi dal termine del periodo di preammortamento
- aventi un periodo di disponibilità con scadenza non successiva alla prima data di rimborso in quota capitale
- con ammortamento: francese a rate costanti o italiano a quota capitale costante
- aventi lo scopo di finanziare la realizzazione delle Operazioni descritte nella relativa Autocertificazione mediante le modalità indicate nella definizione di "Finanziamento" nelle Condizioni Generali.

Resta inteso che, qualora un Contratto di Finanziamento preveda un ammortamento francese a

¹ Preammortamento tecnico necessario ad allineamento all'ultimo giorno del trimestre solare di erogazione.

rate costanti, sarà ammessa esclusivamente l'opzione a tasso fisso.

(iii) Tasso applicato ai Finanziamenti:

a. Tasso variabile:

- Tasso Euribor: EURIBOR – base 360 a tre mesi - rilevato dall'amministratore dell'indice, European Money Markets Institute (EMMI).
- Periodicità: trimestrale
Margine: *Spread* applicato dal Soggetto Finanziatore come indicato nella Richiesta di Garanzia

b. Tasso fisso: Tasso fisso applicato dal Soggetto Finanziatore come indicato nella Richiesta di Garanzia

Periodicità: trimestrale

- 2.3 I Finanziamenti ed i Contratti di Finanziamento dovranno essere conformi ai contenuti di cui all'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*).
- 2.4 In caso di Finanziamenti destinati a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati).

Articolo 3

(Garanzia SACE)

- 3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti delle quote previste dalla Normativa SACE, esplicita, irrevocabile, rilasciata secondo il modello di cui all'Allegato 5 (*Garanzia SACE*), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento, per capitale e Interessi, per una quota pari alla Percentuale Garantita e fino ad un ammontare massimo pari all'Importo Massimo Garantito.
- 3.2 La cessione dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia,

aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo², e che abbiano sottoscritto e/o aderito alle Condizioni Generali secondo quanto ivi previsto, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'Articolo 9.1 (v) (*Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*).

- 3.3 In caso di Finanziamento Partecipativo o Finanziamento Soci, la Garanzia SACE si applica alla sola quota del Finanziamento prestata mediante il ricorso alle risorse proprie del Soggetto Finanziatore, pertanto, le disposizioni della Garanzia SACE non trovano applicazione relativamente alla quota del Finanziamento prestata dal Soggetto Finanziatore mediante il ricorso a fondi pubblici (ivi incluso il fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).

Articolo 4

(Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE)

- 4.1 Ai sensi del presente Accordo Quadro, la presentazione formale della Richiesta di Garanzia SACE potrà avvenire esclusivamente a seguito del positivo rilascio, da parte di SACE, di un parere preliminare finalizzato ad una valutazione del profilo di rischio dell'Impresa Beneficiaria (il "**Parere Preliminare**") e che il Soggetto Finanziatore, previo coordinamento con le competenti strutture di SACE, potrà richiedere accedendo al Portale online. La richiesta di Parere Preliminare dovrà essere corredata degli usuali elementi informativi previsti per una prima valutazione creditizia (i.e. descrizione dell'iniziativa sottostante al finanziamento, della controparte, dati di bilancio infrannuale e *forecast* di chiusura anno, *business plan* (ove disponibile), centrale rischi). Nel Parere Preliminare verrà indicato l'importo finanziabile, la percentuale di copertura, la durata massima ammissibile e ulteriori elementi tecnico contrattuali rilevanti. Il Parere Preliminare ha validità di tre (3) mesi, non assume carattere di delibera e non vincola SACE in ordine alla eventuale successiva emissione della Garanzia SACE, che resta subordinata a quanto previsto al successivo Art. 4.6.
- 4.2 Resta peraltro inteso che la Richiesta di Garanzia SACE, da presentarsi secondo le modalità di seguito previste, dovrà essere in linea con i termini e condizioni indicati nel Parere Preliminare e richiamare espressamente lo stesso Parere Preliminare (mediante il relativo numero identificativo).
- 4.3 Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto

² Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

Finanziatore un'apposita Richiesta di Finanziamento unitamente alla relativa Autocertificazione.

- 4.4 Il Soggetto Finanziatore effettuerà con diligenza l'istruttoria creditizia (ivi incluse le verifiche applicabili in materia di *know your customer* / antiriciclaggio ai sensi della normativa applicabile), ivi incluso in relazione alla verifica della correttezza formale e completezza formale della compilazione e sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento e della relativa Autocertificazione, secondo le medesime modalità adottate con riferimento ai contratti di finanziamento non garantiti da SACE.
- 4.5. Il Soggetto Finanziatore trasmetterà a SACE, mediante il portale online, la Richiesta di Garanzia SACE e gli altri documenti elencati nell'Allegato 4 (*Richiesta di Garanzia SACE*), anteriormente alla stipula del Contratto di Finanziamento con l'Impresa Beneficiaria.

Resta inteso che, in ogni caso, il Soggetto Finanziatore potrà procedere all'invio della Richiesta di Garanzia SACE solo (i) successivamente all'adesione alle presenti Condizioni Generali, (ii) durante il Periodo di Accumulo.

- 4.6 A seguito della integrale ricezione della documentazione di cui all'Articolo 4.4 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*) che precede, SACE effettuerà l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia SACE è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE. A seguito dell'istruttoria, SACE potrà comunicare che il Finanziamento di cui alla relativa Richiesta di Garanzia SACE dovrà essere assistito da una Garanzia Reale e potrà essere assunta solo previa comunicazione scritta, da parte del Soggetto Finanziatore, che l'Operazione è stata approvata da parte dei propri competenti organi deliberanti.
- 4.7 Al termine dell'istruttoria, l'eventuale esito negativo delle verifiche sarà comunicato da SACE al Soggetto Finanziatore con apposita comunicazione.
- 4.8 Nel caso di esito positivo, SACE emetterà la Garanzia SACE mediante il portale online, utilizzando il modello di cui all'Allegato 5 (*Garanzia SACE*), comunicando altresì al Soggetto Finanziatore il Codice Unico Identificativo relativo a tale Garanzia SACE.
- 4.9 Il Soggetto Finanziatore, a seguito dell'emissione della Garanzia SACE e dopo aver ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento erogandolo per intero, ovvero effettuando la prima erogazione in caso di Finanziamento con erogazioni multiple, entro 90 (novanta) giorni e, nel caso di Finanziamento Partecipativo o Finanziamento Soci, entro 210 (duecentodieci) giorni, dalla ricezione della comunicazione di SACE di cui al precedente Articolo 4.8 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*). Con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore notificherà tempestivamente a SACE ciascuna Data di Erogazione mediante il portale online, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale data.
- 4.10 SACE assocerà al Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia SACE la prima (ovvero unica) Data di Erogazione segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo alla stessa la data di decorrenza

della Garanzia SACE.

Articolo 5

(Remunerazione della Garanzia SACE)

- 5.1 Il Soggetto Finanziatore dovrà corrispondere a SACE, ai sensi dell'Articolo 5.2, l'importo calcolato come ivi indicato quale corrispettivo per l'emissione di ciascuna Garanzia SACE in più soluzioni; corrispondendo entro ciascuna Data di Pagamento gli importi della Remunerazione SACE *Running* dovuti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento, oltre agli eventuali interessi di mora, corrisposti dall'Impresa Beneficiaria o dalla Società Target, a seconda del caso, maturati ai sensi del Contratto di Finanziamento con riferimento agli importi della Remunerazione SACE *Running* in relazione a ciascuna Garanzia SACE.
- 5.2 Con riferimento a ciascuna Garanzia SACE, dovrà essere disposto un distinto bonifico per il pagamento di ciascuna quota della Remunerazione SACE *Running* mediante versamento presso il conto corrente bancario identificato indicato nella Garanzia SACE, con la seguente causale: "CUI [●] [inserire CUI della specifica Garanzia SACE] - remunerazione SACE". Resta fermo che SACE potrà comunicare successivamente per iscritto al Soggetto Finanziatore gli estremi di altro conto corrente bancario presso il quale effettuare i pagamenti relativi alla remunerazione per le Garanzie SACE.
- 5.3 Resta espressamente inteso che:
- (i) fatta eccezione per la prima rata della Remunerazione SACE *Running* di cui al precedente Articolo 5.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), che è in ogni caso dovuta dal Soggetto Finanziatore, l'obbligo di quest'ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui al presente Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell'Impresa Beneficiaria, anche per il tramite della Società Target;
 - (ii) in caso di pagamento parziale da parte dell'Impresa Beneficiaria, anche per il tramite della Società Target, di qualunque importo ai sensi del Contratto di Finanziamento, tale importo dovrà essere ripartito tra SACE e il Soggetto Finanziatore, *pro quota*, in proporzione alle rispettive ragioni di credito;
 - (iii) qualora l'Impresa Beneficiaria, anche per il tramite della Società Target corrisponda al Soggetto Finanziatore gli importi della Remunerazione SACE *Running* oltre il termine del Periodo di Riferimento per il quale è dovuta, il Soggetto Finanziatore dovrà versare tali somme a SACE entro 20 (venti) giorni consecutivi dal termine del trimestre solare in cui le stesse sono state incassate, unitamente agli eventuali interessi di mora dovuti ai sensi del precedente Articolo 5.1 (*Remunerazione della Garanzia SACE*);
 - (iv) nel caso di incremento del Margine in conseguenza del verificarsi di eventi rilevanti inerenti alla rischiosità dell'Impresa Beneficiaria, le Parti negozieranno in buona fede eventuali modifiche della

Remunerazione SACE *Running*.

- 5.4 Nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.
- 5.5 Qualora il Soggetto Finanziatore non corrisponda, in tutto o in parte, a SACE gli importi dovuti a titolo di Remunerazione SACE *Running* entro i termini di pagamento previsti dagli Articoli 5.1 e 5.2 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) che precedono e dalle Condizioni Generali, su tali importi matureranno gli interessi al tasso annuo dello 0,50% ove il mancato o ritardato pagamento sia ed esso imputabile.
- 5.6 La remunerazione applicabile è indicata in ciascuna Garanzia SACE ed è determinata in base all'insindacabile giudizio di SACE sulla base delle proprie valutazioni. Eventuali importi indicati da SACE prima dell'emissione di ciascuna Garanzia SACE, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme *online*, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all'esito dell'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l'operazione venga respinta ai sensi dell'Articolo 4.5 che precede, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l'effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.

Articolo 6

(Escussione della Garanzia SACE)

- 6.1 In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento a titolo di capitale e Interessi, sarà facoltà del Soggetto Finanziatore richiedere il pagamento a SACE dell'importo relativo alla Percentuale Garantita del Debito Garantito (al netto - qualora l'Impresa Beneficiaria non corrisponda al Soggetto Finanziatore i relativi importi e trovino pertanto applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 5.2(ii) (*Remunerazione della Garanzia SACE*) - degli eventuali importi dovuti a SACE dal Soggetto Finanziatore a titolo di prima rata della Remunerazione SACE *Running* ai sensi del precedente Articolo 5.2(i) (*Remunerazione della Garanzia SACE*), ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una Richiesta di Escussione, corredata dei relativi allegati.
- 6.2 La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite dal Soggetto Finanziatore in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, le disposizioni introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

- 6.3 A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*) da (i) a (v), (vi)(a), da (viii) a (x), (xiv), (xv) e (xxi) - le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- 6.4 In nessun caso SACE sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata, totale o parziale, rispetto alle date di rimborso originariamente previste dal Contratto di Finanziamento salvo che per esclusiva ed insindacabile scelta di SACE stessa.
- 6.5 La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sace@cert.sace.it.
- 6.6 I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.

Articolo 7

(Surroga)

- 7.1 Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE, ai sensi di ciascuna Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, saranno automaticamente surrogati in tutti i diritti di ciascun Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento e da eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE e dello Stato italiano nei confronti dell'Impresa Beneficiaria. Inoltre, ciascun Soggetto Finanziatore:
- (a) surrognerà SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, in tutti i suoi diritti ed eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi da tale data; e

- (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE e dello Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, una cessione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.
- 7.2 In ogni caso, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, si surrogheranno e/o si renderanno cessionari dei diritti di ciascun Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento e dalle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi nei limiti delle somme effettivamente corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e dello Stato italiano e per consentire a essi l'esercizio e la tutela dei loro diritti.

Articolo 8

(Azioni di Recupero)

- 8.1 Il Soggetto Finanziatore deve tempestivamente e diligentemente attivare tutti i rimedi giudiziali e stragiudiziali necessari a preservare e recuperare il credito derivante dal relativo Contratto di Finanziamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, solleciti scritti all'Impresa Beneficiaria e, se del caso, alla Società Target e ad eventuali coobbligati e garanti, ricorsi per decreto ingiuntivo, atti di precetto. Resta, peraltro, inteso che:
- (i) il Soggetto Finanziatore deve comunicare tempestivamente a SACE le iniziative intraprese;
 - (ii) qualsiasi atto che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva ovvero avente ad oggetto la modifica dei termini o delle condizioni del rimborso del Finanziamento, inclusi accordi di ristrutturazione e di risanamento) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione scritta di SACE.
- 8.2 Dopo l'escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE, quest'ultima anche per conto dello Stato italiano, gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, autonomamente a propria cura e spese in relazione, rispettivamente, alla Percentuale Non Garantita e alla Percentuale Garantita, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni.
- 8.3 Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE la documentazione e le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al

presente Articolo 8 (*Azioni di Recupero*). In particolare, il Soggetto Finanziatore fornirà a mezzo posta elettronica certificata, a SACE:

- (a) in ipotesi di Impresa Beneficiaria non soggetta a procedura concorsuale: (i) documentazione relativa al Contratto di Finanziamento e ogni rilevante comunicazione con l'Impresa Beneficiaria; (ii) contatti del referente dell'Impresa Beneficiaria; (iii) informazioni relative a eventuali controversie in essere con l'Impresa Beneficiaria, ulteriori rispetto a quelle che riguardano il Finanziamento; (iv) informazioni relative alla complessiva esposizione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria; (v) documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria (*i.e.*, indagini catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest'ultima); (vi) informazioni in merito a eventuali proposte transattive formulate dall'Impresa Beneficiaria; (vii) informazioni circa la concessione al Soggetto Finanziatore, anche successivamente all'erogazione del Finanziamento, di garanzie personali e/o reali diverse dalla Garanzia SACE; in ipotesi di garanzie personali, il Soggetto Finanziatore deve fornire a SACE la documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti del garante (*i.e.*, indagini catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest'ultimo) e informazioni sulle azioni intraprese nei confronti di quest'ultimo; (viii) informazioni circa piani di risanamento dell'esposizione debitoria dell'Impresa Beneficiaria; e (ix) i dati più aggiornati sul complessivo indebitamento dell'Impresa Beneficiaria, anche avvalendosi della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia qualora disponibile;
- (b) in ipotesi di Impresa Beneficiaria soggetta a procedura concorsuale o nei confronti della quale è stata depositata un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale: (i) informazioni da parte dell'Impresa Beneficiaria ai suoi creditori in merito all'intenzione di ricorrere a una procedura concorsuale; (ii) informazioni sul deposito da parte dell'Impresa Beneficiaria o di terzi di una istanza di apertura di una procedura concorsuale e/o sull'emissione da parte del Tribunale competente di sentenza di fallimento nei confronti dell'Impresa Beneficiaria; (iii) domanda, piano e proposta di concordato preventivo depositati dall'Impresa Beneficiaria e le relative relazioni periodiche; (iv) informazioni sulle cause dello stato di insolvenza dell'Impresa Beneficiaria e/o domanda di accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 57 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; (v) informazioni relative alla complessiva esposizione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e i dati più aggiornati sul complessivo indebitamento dell'Impresa Beneficiaria, anche avvalendosi della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia qualora disponibile; (vi) informazioni circa la concessione al Soggetto Finanziatore, anche successivamente all'erogazione del Finanziamento, di garanzie personali e/o reali diverse dalla Garanzia SACE; in ipotesi di garanzie personali, il Soggetto Finanziatore deve fornire a SACE la documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali nei confronti del garante (*i.e.*, indagini catastali e ipocatastali ed esistenza di conti correnti intestati a quest'ultimo) e informazioni sulle azioni intraprese nei confronti di quest'ultimo.

In aggiunta, nell'ipotesi di cui al precedente punto (b) il Soggetto Finanziatore si impegna ad informare gli organi della procedura concorsuale ed i relativi consulenti dell'esistenza della Garanzia SACE nonché del relativo Importo Massimo Garantito e della Percentuale Garantita.

8.4 SACE potrà, anche per conto dello Stato italiano, in ogni caso conferire mandato al Soggetto Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui al precedente Articolo 8.2 (*Azioni di Recupero*). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE, anche per conto dello Stato italiano, e darà tempestiva comunicazione dell'esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti.

Resta inteso in ogni caso che:

- (a) qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, nonché ogni decisione di interrompere, sospendere o abbandonare le azioni intraprese dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione scritta di SACE, anche per conto dello Stato italiano;
- (b) SACE sarà libera di revocare in ogni momento il mandato conferito al Soggetto Finanziatore e di gestire autonomamente i diritti e le azioni alla stessa spettanti.

8.5 Le Parti convengono che tutti gli importi riscossi di volta in volta ai sensi del precedente Articolo 8.4 (*Azioni di Recupero*) dovranno essere distribuiti come segue:

- (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e delle spese debitamente documentati e non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti dal Soggetto Finanziatore in esecuzione del mandato conferito da SACE ai sensi del precedente Articolo 8.4 (*Azioni di Recupero*) e,
- (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore rispettivamente in proporzione della Percentuale Garantita e della Percentuale Non Garantita.

Resta inteso che la distribuzione nei termini di cui al presente Articolo 8.5 (*Azioni di Recupero*) verrà effettuata da parte del Soggetto Finanziatore in favore di SACE mediante versamento sul conto corrente che sarà indicato nel mandato ovvero successivamente comunicato per iscritto, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data della riscossione dell'importo interessato.

8.6 Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti dal Soggetto Finanziatore in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE e dello Stato italiano in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, dovranno

essere rimborsati da SACE al Soggetto Finanziatore in proporzione alla Percentuale Garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

Articolo 9

(Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore)

9.1 Obblighi del Soggetto Finanziatore:

Il Soggetto Finanziatore, con riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento, si obbliga a:

- (i) accertare: (a) il rispetto con riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento e da parte di ciascuna Impresa Beneficiaria di tutti i requisiti di cui all'Articolo 2.1 (*Tipologia dei Finanziamenti e delle Imprese Beneficarie*), e all'Articolo 2.2 delle Condizioni Generali, ivi incluso in relazione alla verifica della correttezza formale e completezza formale della compilazione e sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento e della relativa Autocertificazione;
- (ii) svolgere con diligenza le attività di cui al precedente Articolo 4 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia sui Finanziamenti*), applicando per ciascun Finanziamento la Remunerazione SACE *Running* indicata nella relativa Garanzia SACE, rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione a ciascuna Richiesta di Garanzia SACE e/o nel Questionario di Accreditamento;
- (iii) fornire prontamente a SACE ogni informazione, anche ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di cui il Soggetto Finanziatore sia venuto a conoscenza, che possa rendere non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle dichiarazioni rese dallo stesso Soggetto Finanziatore ai sensi dell'Allegato 4 (*Richiesta di Garanzia SACE*) ovvero in ogni caso connessa o comunque relativa alle Operazioni oggetto di Finanziamento, nonché ogni Segnalazione Negativa (fatto salvo con riferimento al punto (iv) della definizione di Segnalazione Negativa, in relazione al quale sarà richiesta l'informativa solo nel caso in cui rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» sia superiore al venti per cento) risultante dalle verifiche condotte sulla base delle proprie procedure interne di gestione del credito mediante una comunicazione conforme all'Allegato 11 (*Modello Informativo per le Segnalazioni Negative*) da inviarsi all'indirizzo PEC sace@cert.sace.it;
- (iv) erogare mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia, o se del caso alla Società Target, su cui potranno transitare i flussi monetari relativi al Finanziamento, l'importo di ciascun Finanziamento senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti delle Imprese Beneficarie o se del caso della Società Target, effettuando la prima (ovvero unica) erogazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio della relativa Garanzia SACE;

- (v) trasmettere tramite portale online a SACE il Rendiconto, predisposto sulla base del modello di cui all'Allegato 6 (*Rendiconto*) e contenente le informazioni ivi indicate, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, ivi inclusa l'indicazione di eventuali variazioni rispetto alle informazioni comunicate a SACE nei Rendiconti precedenti;
- (vi) accertare: (a) la conformità del Contratto di Finanziamento ai contenuti di cui all'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*) e (b) la validità, e la titolarità dei poteri del soggetto firmatario, in nome e per conto dell'Impresa Beneficiaria, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie;
- (vii) comunicare tempestivamente a SACE l'eventuale estinzione anticipata del Finanziamento da parte dell'Impresa Beneficiaria e la relativa data di estinzione;
- (viii) senza il preventivo consenso di SACE, il quale dovrà essere richiesto da parte del Soggetto Finanziatore mediante tempestiva comunicazione scritta a SACE da trasmettersi alternativamente a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite portale online unitamente alla relativa documentazione ed altre evidenze disponibili e alle proprie determinazioni in merito:
 - I. non rinunciare ai rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento in favore del Soggetto Finanziatore, da esercitare al verificarsi degli eventi e circostanze cui gli stessi si riferiscono, qualora relativi alle previsioni di cui al paragrafo (e) dell'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*) nonché ad ogni altro evento connesso o comunque relativo all'Operazione oggetto di Finanziamento; e
 - II. non modificare le condizioni o i termini del Contratto di Finanziamento e non rinunciare ai diritti, garanzie, rimedi o tutele ivi previsti:
 - a) con riferimento alle seguenti previsioni: (1) incremento dell'importo del Finanziamento, (2) estensione della durata del Finanziamento, (3) piano di rimborso, fatte salve modifiche associate a riduzioni dell'importo e/o della durata del Finanziamento, (4) Garante, (5) Garanzie Reali, (6) Operazione oggetto di Finanziamento; ovvero
 - b) qualora tali modifiche e/o rinunce determinino una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE ovvero delle previsioni di cui all'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*), fatte salve modifiche che riguardino: (1) la riduzione dell'importo e/o della durata Finanziamento, (2) una riduzione del tasso di interesse applicato al Finanziamento e/o un successivo incremento dello stesso per effetto dell'applicazione di meccanismi di *margin ratchet*, in ogni caso nei limiti di quanto indicato nella Richiesta di Garanzia SACE.

Resta inteso che SACE potrà subordinare il proprio consenso alle modifiche di cui sopra ad un incremento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) e della Garanzia SACE;

- (ix) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE e/o dello Stato italiano ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del Finanziamento e delle relative garanzie, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
- (x) fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento ad informare, tempestivamente non appena ne sia venuta a conoscenza, il Soggetto Finanziatore del rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia nei suoi confronti. Inoltre, l'Impresa Beneficiaria si impegna a comunicare, nei termini e nei modi previsti dal Codice Antimafia, alla Prefettura competente ogni eventuale variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazione dell'assetto societario o gestionale quali mutamenti della compagine sociale, cambiamenti dei componenti degli organi gestori e/o degli organi di controllo o di vigilanza, cambiamenti del legale rappresentante, sostituzione e/o mutamento dei procuratori e/o dei procuratori speciali) rispetto a quanto indicato nell'autocertificazione antimafia precedentemente rilasciata a SACE, precisando che, nel caso in cui venga emesso un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine);
- (xi) consentire a SACE (e/o a rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire a SACE la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento (ivi incluse relazioni e dichiarazioni inviate dall'Impresa Beneficiaria relative all'Operazione) nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, ivi incluso l'originale della Richiesta di Finanziamento (ovvero copia della stessa ove sottoscritta digitalmente), e fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analogo documentazione e/o informazioni richieste dal Soggetto Finanziatore e/o da SACE, ivi incluse le evidenze, i documenti nella disponibilità dell'Impresa Beneficiaria, anche allo scopo di consentire al Soggetto Finanziatore e/o a SACE di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, l'utilizzo dei proventi del Finanziamento in conformità con le finalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, ai fini della realizzazione dell'Operazione.
- (xii) ove SACE abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, trasferire a SACE, che la incasserà anche per conto dello Stato italiano, una quota pari alla Percentuale Garantita di tutte le somme incassate dall'Impresa Beneficiaria in relazione al

Finanziamento e di ogni importo ottenuto a seguito dell'escussione di fideiussioni o di altre garanzie reali e personali;

- (xiii) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione alle azioni revocatorie e/o alle procedure concorsuali alle quali siano assoggettate e/o ammesse le Imprese Beneficiarie nonché, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;
- (xiv) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola Percentuale Non Garantita;
- (xv) su richiesta di SACE, attivare i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento in favore del Soggetto Finanziatore, ivi inclusi quelli indicati al paragrafo (e) dell'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*), qualora si verificano le circostanze ed eventi cui tali rimedi si riferiscono;
- (xvi) qualora l'Impresa Beneficiaria abbia presentato una richiesta di ristrutturazione e/o di riscadenzamento del Finanziamento, consegnare a SACE la documentazione che SACE ritenga utile e/o necessaria per esprimere il proprio assenso o dissenso a tale operazione;
- (xvii) effettuare ogni pagamento dovuto a SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali, rimossa ogni eccezione di compensazione;
- (xviii) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria e a compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno;
- (xix) non consentire all'Impresa Beneficiaria o se del caso alla Società Target di procedere all'estinzione totale o parziale del Finanziamento mediante modalità diverse dal pagamento in denaro, restando inteso che il pagamento da parte di qualsiasi Impresa Beneficiaria o se del caso di qualsiasi Società Target mediante autorizzazione di addebito dei conti correnti dalla stessa intrattenuti presso il Soggetto Finanziatore non costituirà violazione della presente disposizione;
- (xx) in caso di Finanziamenti con erogazioni multiple: (a) non effettuare erogazioni oltre l'ultimo giorno del relativo periodo di disponibilità; e (b) comunicare, rispetto a ciascuna erogazione ai sensi del precedente Articolo 4.8 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*), data e importo;
- (xxi) a non effettuare alcun Trasferimento, senza previa autorizzazione di SACE, fatta eccezione per le cessioni o dazioni in pegno consentite ai sensi dell'Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*). Resta inteso che SACE potrà subordinare la propria autorizzazione all'introduzione di apposite modifiche alla Garanzia SACE.

9.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE e lo Stato italiano indenni e manlevati:

- (i) in relazione ad ogni pregiudizio che derivasse loro, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficiarie nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento per atti o fatti connessi alla gestione dello stesso o comunque ascrivibili a responsabilità del Soggetto Finanziatore;
- (ii) da ogni pregiudizio che derivasse loro dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore e contenute nelle presenti Condizioni Generali e/o negli Allegati alle stesse e/o nel Questionario di Accreditamento.

Articolo 10

(Durata)

- 10.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore.
- 10.2 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali ovvero prima della data di recesso di cui al successivo Articolo 15 (*Recesso*).
- 10.3 Le Richieste di Garanzia SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali possono essere trasmesse dal Soggetto Finanziatore a SACE per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di adesione alle Condizioni Generali ("**Periodo di Accumulo**"), rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi, salvo comunicazione di disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti non successivamente al 30° (trentesimo) giorno precedente al termine del Periodo di Accumulo che sta terminando. Resta in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dalle presenti Condizioni Generali, ai sensi del successivo Articolo 15 (*Recesso*), anche nel caso in cui, in occasione di un tacito rinnovo del Periodo di Accumulo, siano state intraprese negoziazioni, in buona fede, tra le Parti sulle eventuali nuove condizioni economiche applicabili al successivo Periodo di Accumulo e non sia raggiunto un accordo tra le stesse in una data successiva a quella di tacito rinnovo.

Articolo 11

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 11.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e dovranno essere interpretate ai sensi della medesima legge.
- 11.2 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalle Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Articolo 12

(Riservatezza)

- 12.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall’altra unicamente per le finalità connesse all’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l’altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
- 12.2 Le Parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
- 12.3 Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l’esercizio dei relativi diritti in materia di *privacy* (come, ad esempio, la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- 12.4 Le Parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime, fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 8.2 e 8.4 (*Azioni di Recupero*), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato. Resta inteso che il Soggetto Finanziatore potrà comunicare all’Impresa Beneficiaria e se del caso alla Società Target l’importo della Remunerazione SACE *Running* fermo restando l’impegno di riservatezza assunto dall’Impresa Beneficiaria e se del caso dalla Società Target a tal riguardo ai sensi del paragrafo (e) della Richiesta di Finanziamento.

- 12.5 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero le richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 12.6 (*Riservatezza*).
- 12.6 Il Soggetto Finanziatore presta sin d'ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti:
- (a) alle proprie società controllate e collegate;
 - (b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo;
 - (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);
 - (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi della Normativa SACE;
 - (e) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Garanzia SACE;
 - (f) qualora ne sia richiesta la comunicazione ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decisione od ordine di un'autorità competente nel contesto di liti processuali, arbitrati o procedimenti amministrativi, ovvero su richiesta di una qualsiasi organizzazione internazionale di cui SACE o lo Stato italiano facciano parte; o
 - (g) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo 13

(Efficacia delle Condizioni Generali)

- 13.1 Al fine di poter aderire alle presenti Condizioni Generali, il Soggetto Finanziatore dovrà trasmettere a SACE il Questionario di Accreditamento debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo *PEC*: *saceaml@pec.it*. Resta fermo che l'esito della procedura di accreditamento sarà valutato da SACE a propria discrezione e comunicato al Soggetto Finanziatore. Solo in caso di esito positivo il Soggetto Finanziatore potrà procedere alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione secondo le modalità di seguito indicate.
- 13.2 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 13.3 (*Efficacia delle Condizioni Generali*), il Soggetto

Finanziatore deve trasmettere a SACE, all'indirizzo sace@cert.sace.it, l'Atto di Adesione, corredato dai relativi allegati, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali.

- 13.3 Resta inteso tra le Parti che il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi Allegati diverrà efficace a partire dalla data di ricezione da parte di SACE dell'Atto di Adesione di cui al precedente Articolo 13.2 (*Efficacia delle Condizioni Generali*).

Articolo 14

(Altre Pattuizioni)

- 14.1 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale online, ove la relativa funzionalità risulti attiva, o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- (i) se a SACE, Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: sace@cert.sace.it
- (ii) se al Soggetto Finanziatore, all'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero, presso il diverso indirizzo o recapito, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data delle presenti Condizioni Generali in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alle presenti Condizioni Generali, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 14.2 Le presenti Condizioni Generali e/o i relativi Allegati (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, con riferimento alla percentuale di copertura, al *pricing*) potranno di volta in volta essere modificati, integrati e/o aggiornati da parte di SACE anche in considerazione dell'andamento tecnico del presente Accordo Quadro o in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea agli stessi applicabili e/o in esecuzione di eventuali ulteriori convenzioni e/o protocolli le cui disposizioni risultino applicabili all'operatività di cui alle presenti Condizioni Generali ovvero in occasione della pubblicazione di nuove versioni delle stesse Condizioni Generali e relativi Allegati, anche a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dal precedente Articolo 5.5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*). Le Condizioni Generali e i relativi Allegati, nella versione tempo per tempo vigente, saranno rese disponibili in copia presso il sito internet ufficiale di SACE all'indirizzo www.sace.it, con indicazione del relativo numero identificativo. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto

sinallagmatico ed il contenuto economico delle presenti Condizioni Generali e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

- 14.3 Ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dalla Normativa SACE (i) qualsiasi riferimento a SACE nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano, ciascuno nella rispettiva qualità di co-garante della Garanzie SACE; (ii) le Richieste di Escussione e qualsiasi comunicazione o istanza ai sensi delle presenti Condizioni Generali e dei relativi Allegati dovranno essere rivolte unicamente a SACE, anche con riferimento alla quota assunta dallo Stato italiano degli impegni derivanti dalla Garanzia SACE, ai sensi di quanto previsto dalla Normativa SACE; (iii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, l'incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, incluso l'esercizio dei diritti nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e l'attività di recupero dei crediti successiva alla surroga, anche in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale, nei casi previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, sono svolte da SACE. Resta altresì inteso che il pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE è effettuato da SACE, per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote ai sensi di quanto previsto dalla Normativa SACE.
- 14.4 Le Garanzie SACE sono da intendersi quale intervento di sostegno pubblico nell'ambito di applicazione del D. Lgs n. 184/2025, beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano.

Articolo 15

(Recesso)

- 15.1 Decorsi 6 mesi dalla data di adesione alle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell'Articolo 1373 del codice civile, mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e con effetto a decorrere dalla data indicata in tale comunicazione.
- 15.2 A seguito del recesso di una delle Parti, le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore fino al termine di cui al precedente Articolo 10 (*Durata*) esclusivamente in relazione alle Garanzie SACE emesse precedentemente alla data di efficacia del recesso.
- 15.3 Eventuali costi o spese relativi al recesso, incorsi dalla Parte che lo ha esercitato, rimangono a carico della stessa.

Lista degli Allegati:

- Allegato 1 Atto di Adesione
- Allegato 2 Richiesta di Finanziamento



Allegato A: Autocertificazione Antimafia

Allegato B: Autocertificazione - Modulo Rilievo Strategico Internazionalizzazione

- Allegato 3 Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento
- Allegato 4 Richiesta di Garanzia SACE
- Allegato 5 Garanzia SACE
- Allegato 6 Rendiconto
- Allegato 7 Richiesta di Escussione
- Allegato 8 Atto di Surroga
- Allegato 9 Atto di Cessione
- Allegato 10 Notifica della Cessione
- Allegato 11 Modello Informativo per le Segnalazioni Negative

Allegato 1 alle Condizioni Generali
Atto di Adesione

[Su carta intestata del Soggetto Finanziatore. Inviare tramite PEC]

Oggetto: Condizioni Generali – Atto di Adesione

[Luogo], [Data]

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali ed ai relativi allegati, versione [●] pubblicati sul sito www.sace.it aventi ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi della Normativa SACE, di garanzie in favore di banche nazionali, banche estere, operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (le “**Condizioni Generali**”).

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nel presente Atto di Adesione con le iniziali maiuscole hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a quanto sopra, *[indicare il Soggetto Finanziatore]*, con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (il “**Soggetto Finanziatore**”) intende aderire, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 13 (*Efficacia delle Condizioni Generali*) delle Condizioni Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, il Soggetto Finanziatore, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto]³, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all’operatività descritta dalle Condizioni Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile;

Il Soggetto Finanziatore prende atto che il contratto rappresentato dalle Condizioni Generali e dai relativi Allegati diverrà efficace tra le Parti a partire dalla data di ricezione da parte di SACE dell’Atto di Adesione ai sensi dell’Articolo 13.1 (*Efficacia delle Condizioni Generali*).

Ai fini dell’invio delle comunicazioni previste dall’Articolo 14 (*Altre Pattuizioni*) delle Condizioni Generali, il

³ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.



Soggetto Finanziatore comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con indirizzo PEC [●].

Ai fini del presente atto il Soggetto Finanziatore elegge domicilio presso [●].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Allega:

A – Poteri di firma⁴

B – Condizioni Generali

Cordiali saluti,

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Il Soggetto Finanziatore dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti Articoli:

(i) Condizioni Generali

Articolo 6 (*Escussione della Garanzia SACE*)

Articolo 9 (*Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*)

Articolo 10 (*Durata*)

⁴ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.



Articolo 11 (*Legge regolatrice – Foro competente*)

Articolo 15 (*Recesso*)

(ii) Allegato 5 (Garanzia SACE)

Articolo 2 (*Garanzia SACE e Condizioni Sospensive*)

Articolo 3 (*Corrispettivo*)

Articolo 4 (*Cessione*)

Articolo 5 (*Durata della Garanzia SACE*)

Articolo 6 (*Comunicazioni*)

Articolo 7 (*Legge Applicabile e Foro Competente*)

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Allegato 2 alle Condizioni Generali

Richiesta di Finanziamento

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi della Normativa SACE, destinato al Finanziamento di costi e spese per la realizzazione dell'Operazione avente le seguenti caratteristiche:

1. Impresa Beneficiaria: [Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale]
2. Sede legale⁵:
3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:
 - PMI
 - Non PMI
4. Paese di destinazione dell'Operazione:
 - Italia
 - Estero
5. Garante⁶: [SI/NO – se SI indicare Ragione Sociale, Partita IVA / Codice Fiscale⁷, Percentuale di copertura]
6. Garanzia Reale: [SI/NO – se SI indicare il valore]

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito nelle condizioni generali e relativi allegati in relazione all'attuazione delle misure previste dalla Normativa SACE, nella versione vigente alla data odierna (le “**Condizioni Generali**”), che l'Impresa Beneficiaria dichiara di aver letto attentamente, di conoscerle, di averle comprese, di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti e di prenderne atto.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:

- (i) l'Impresa Beneficiaria ha le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 3 che precedono;

⁵ Requisito bloccante se la sede legale ovvero la stabile organizzazione non è in Italia.

⁶ Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il “**Garante**”). Resta comunque inteso che SACE valuterà la concessione della Garanzia SACE sulla base delle proprie metodologie e valutazioni in relazione al Garante, se migliore di quello dell'Impresa Beneficiaria, solo a condizione che: (a) la garanzia rilasciata dal Garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall'Impresa Beneficiaria al Garante; (b) il Garante rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficarie ai sensi dell'articolo 2.1 (*Tipologia di Imprese Beneficarie e caratteristiche dei Finanziamenti*) delle Condizioni Generali e (c) il Garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.

⁷ Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all'estero.

- (ii) l'Impresa Beneficiaria è validamente costituita ed esistente, secondo le disposizioni normative vigenti, nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
- (iii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato a finanziare i costi e le spese per la realizzazione dell'Operazione, come identificati nell'autocertificazione allegata alla presente Richiesta di Finanziamento (l'“**Autocertificazione**”);
- (iv) negli ultimi 6 mesi antecedenti alla Richiesta di Garanzia SACE, l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE ai sensi delle presenti Condizioni Generali il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del Finanziamento, supera l'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- (v) le dichiarazioni, informazioni e la documentazione forniti al Soggetto Finanziatore e a SACE relativamente all'Operazione sono complete, veritiere e corrette, e sono rese dall'Impresa Beneficiaria sulla base di idonee competenze tecniche, esperienze e adeguate procedure interne;
- (vi) l'Operazione e la sua realizzazione sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile (ivi inclusa la normativa sugli appalti pubblici) nonché agli standard di riferimento e l'Impresa Beneficiaria ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) tutte le autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze richiesti dalla normativa applicabile, i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento dell'Operazione ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;
- (vii) l'Operazione non ricade nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori, quali, a titolo esemplificativo, Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson;
- (viii) ad eccezione di [●]⁸, l'Impresa Beneficiaria, il Garante (ove presente) e le società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria, negli ultimi 5 anni: (i) non hanno subito condanne passate in giudicato riportate ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; (ii) non sono state destinatarie di misure cautelari previste ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e (iii) non hanno in corso procedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- (ix) l'Impresa Beneficiaria, il Garante (ove presente) e, per quanto a loro conoscenza, destinatari ed eventuali end-user della fornitura (nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione), non sono destinatari di Sanzioni e l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente) (i) non hanno sede in Paesi sottoposti ad embargo⁹, e (ii) non sono enti posseduti o controllati da soggetti che hanno sede in tali Paesi;
- (x) l'Impresa Beneficiaria, il Garante (ove presente) e le società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria, e, per quanto a loro conoscenza, i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori,

⁸ Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il provvedimento di condanna, la misura cautelare o a seconda dei casi, il procedimento ex decreto 231/2001 in corso. La documentazione ad essi connessa andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento.

⁹ Per Paesi sottoposti ad embargo si intendono i paesi e territori soggetti a programmi sanzionatori onnicomprensivi, come di volta in volta integrati e/o modificati, quali, Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.

ad eccezione di [●]¹⁰, (i) non sono attualmente imputati in un procedimento penale e/o formalmente indagato da una Procura della Repubblica o da qualsiasi altro organo simile dotato di poteri di indagine e/o imputazione, per reati di (a) corruzione ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la "Convenzione"), (b) corruzione nazionale e/o corruzione tra privati; (c) riciclaggio; (d) finanziamento al terrorismo; e (ii) non hanno subito negli ultimi cinque anni misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna a proprio carico per i suddetti reati;

- (xi) l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente) non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- (xii) l'Impresa Beneficiaria, la società capogruppo alla cui direzione e coordinamento l'Impresa Beneficiaria è soggetta, e ciascuna società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente), non si trovano in situazioni tali da dare diritto a terzi di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, ovvero di esercitare il diritto di risoluzione o recesso, rispetto a obbligazioni derivanti da debiti finanziari; (ii) non sono sottoposte a procedure concorsuali, né alcuna procedura concorsuale è allo stato ragionevolmente prevedibile o minacciata;
- (xiii) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (xiv) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Finanziamento; l'Impresa Beneficiaria si obbliga a cooperare con SACE e rendere disponibile alla stessa tutte le informazioni relative o in qualsiasi modo connesse al Contratto di Finanziamento e all'Operazione nonché ai relativi costi e spese che fossero richieste da SACE in relazione alla Garanzia SACE, nonché ogni altra documentazione che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE;
- (xv) l'Operazione non comporta, e non comporterà, il trasferimento al di fuori dall'Italia delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive dell'Impresa Beneficiaria;
- (xvi) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013) delle informazioni inerenti alla Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (xvii) l'Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria aperto in Italia ovvero, relativamente alla Società Target aperto anche all'estero;

¹⁰ Descrivere per sommi capi, ove applicabile, il procedimento penale e/o il provvedimento di condanna, la cui documentazione andrà allegata alla presente Richiesta di Finanziamento.

(xviii) l'Impresa Beneficiaria prende atto ed accetta che le determinazioni del Soggetto Finanziatore, previo consenso ovvero su indicazione di SACE, saranno vincolanti per l'Impresa Beneficiaria, anche ai fini dell'azionamento da parte del Soggetto Finanziatore e di SACE dei relativi diritti e rimedi previsti nella documentazione finanziaria, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il recesso, la risoluzione e/o ogni qualsivoglia eccezione di inadempimento;

(xix) l'Impresa Beneficiaria:

è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;

OPPURE

è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 159/2011 in quanto:

è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero

è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011.

OPPURE

è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'articolo 1, comma 52-*bis*, della legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____;

(xx) [L'impresa Beneficiaria dichiara di avere una quota di fatturato *export* rispetto al fatturato complessivo¹¹:

almeno pari al 25% (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni),

[OPPURE

almeno pari al 40% (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni)]¹²

(xxi) [L'impresa Beneficiaria dichiara:

¹¹ La presente dichiarazione deve essere mantenuta solo nel caso di progetti che rientrano nella categoria B.1 dell'Autocertificazione (*i.e.* in caso di investimenti in Italia destinati a supportare l'internazionalizzazione diretta del debitore).

¹² L'opzione di cui al presente inciso deve essere mantenuta solo nel caso sia stata indicata l'opzione "*Mantenimento del fatturato export in % del fatturato complessivo*" relativamente ai progetti che rientrano nella categoria B.1.

- a. [di aver sottoscritto o di avere intenzione di sottoscrivere contratti di subfornitura o ordini di acquisto di beni e/o servizi con un acquirente italiano che deve eseguire specifiche forniture in favore di clienti esteri e che tali contratti sono e rimarranno validi ed efficaci fino al completamento dell'Operazione.]¹³
- b. [di appartenere a una Filiera a vocazione internazionale¹⁴, di aver sottoscritto o di avere intenzione di sottoscrivere contratti di subfornitura o ordini di acquisto di beni e/o servizi con un acquirente italiano Media o Grande Impresa¹⁵ e che tali contratti sono e rimarranno validi ed efficaci fino al completamento dell'Operazione;
- c. che l'acquirente di cui al punto b) che precede ha una quota di fatturato *export* almeno pari al 40% rispetto al fatturato complessivo (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni).]]¹⁶
- d. [che il Finanziamento è destinato, con riferimento ai soli investimenti di cui ai par A e B dell'Autocertificazione, a supportare costi e/o spese già sostenuti dall'Impresa Beneficiaria con fondi propri non oltre i 24 mesi antecedenti alla data di sottoscrizione della presente Richiesta di Finanziamento, fermo restando che (i) in nessun caso il Finanziamento potrà essere utilizzato per rimborsare esposizioni debitorie nei confronti di istituti finanziari e (ii) un importo almeno pari al 20% del Finanziamento deve essere destinato al pagamento di nuovi costi e/o spese relativi all'Operazione]¹⁷;
- e. di aver attivato, e di impegnarsi a mantenere, per tutta la durata della Garanzia SACE una copertura assicurativa per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi di, e nei termini previsti da, l'articolo 1, comma 101, della L. n. 213/2023 e relativi atti attuativi, ove applicabile, e di impegnarsi, su richiesta di SACE, a fornire alla stessa tutta la documentazione necessaria ad attestare l'adempimento di tale obbligo.

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale o, in alternativa, con inoltro di copia della PEC inviata al Soggetto Finanziatore con allegato il documento firmato digitalmente dall'Impresa Beneficiaria in caso di utilizzo di processi a distanza - dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora direttamente nei confronti di SACE:

¹³ La presente dichiarazione deve essere mantenuta solo nel caso di progetti che rientrano nella categoria C.3 dell'Autocertificazione (i.e. in caso di capitale circolante per l'approntamento di una subfornitura di beni e/o servizi da effettuare in favore di acquirente italiano che deve eseguire specifiche forniture in favore di una controparte estera).

¹⁴ Per Filiera a vocazione internazionale si intendono aziende appartenenti a settori specifici [*definizione in corso*]

¹⁵ Per Media e Grande Impresa si intende un'impresa non qualificabile come PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE

¹⁶ La presente dichiarazione deve essere mantenuta solo nel caso di progetti che rientrano nella categoria: 1) B.2 (i.e. in caso di investimenti in Italia destinati a supportare l'internazionalizzazione indiretta del debitore tramite subforniture di beni e/o servizi da effettuare in favore di un acquirente italiano Media o Grande Impresa) e/o 2) C.4 (i.e. in caso di capitale circolante per l'approntamento di subforniture di beni e/o servizi da effettuare in favore di un acquirente italiano Media o Grande Impresa).

¹⁷ Applicabile solo nel caso in cui parte del Finanziamento è destinato a finanziare anche costi e spese già sostenuti



- (a) a versare, se del caso anche per il tramite della Società Target, al Soggetto Finanziatore la Remunerazione SACE *Running*, calcolata secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, alle scadenze ivi previste;
- (b) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti da SACE al Soggetto Finanziatore in virtù della Garanzia SACE, nonché gli accessori maturati e maturandi sino alla data di pagamento;
- (c) a corrispondere a SACE, in caso di escussione della Garanzia SACE, immediatamente e integralmente in un'unica soluzione (i) gli importi della Remunerazione SACE *Running* maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore alla data di escussione della Garanzia SACE; nonché (ii) gli importi della Remunerazione SACE *Running*, originariamente dovuti dall'Impresa Beneficiaria a ciascuna Data di Riferimento non ancora decorsa sino all'ultima data di rimborso del Contratto di Finanziamento;
- (d) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente Richiesta di Finanziamento o della violazione degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e della presente Richiesta di Finanziamento;
- (e) a non diffondere, divulgare o trasmettere a terzi le informazioni relative agli importi della Remunerazione SACE *Running* comunicate all'Impresa Beneficiaria da parte del Soggetto Finanziatore.

L'Impresa Beneficiaria, anche per conto della Società Target, prende sin d'ora atto che, in caso di escussione della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, saranno automaticamente surrogati al Soggetto Finanziatore in tutti i diritti e le azioni verso l'Impresa Beneficiaria e la Società Target, nella misura del pagamento effettuato.

Il titolare o legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria dichiara di aver preso visione dell'informativa fornita ai sensi di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR in materia di privacy ricevuta da SACE S.p.A. e dalle Società del perimetro nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del predetto GDPR. Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato. Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro.

presto il consenso nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto.

presto il consenso nego il consenso

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it.



Referente Impresa Beneficiaria

Nome e Cognome¹⁸:

n. telefono:

e-mail¹⁹:

LUOGO, DATA]

Allega:

A – Autocertificazione Antimafia²⁰

B – Autocertificazione

[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

¹⁸ Informazione obbligatoria.

¹⁹ Informazione obbligatoria.

²⁰ L'autocertificazione antimafia cumulativa potrà essere compilata e sottoscritta dall'Impresa Beneficiaria sul portale dedicato <https://srvonline.sacesrv.it/>. In alternativa, è possibile richiedere il modello cartaceo, a propria scelta, cumulativo o singolo: il primo da sottoscrivere a cura di un legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il secondo, da sottoscrivere a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'autocertificazione antimafia dovrà essere allegata firmata digitalmente; si precisa che ai suddetti fini è riconosciuta solo la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (cfr. la definizione riportata nell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005). Sarà necessario inviare anche copia fronte retro leggibile e completa del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Dichiarante, nel caso in cui tale autocertificazione sia stata sottoscritta con firma olografa. Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi della normativa vigente, potrà dichiararsi tale sul portale dedicato <https://srvonline.sacesrv.it/>.

- ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età²¹:

Sig./Sig.ra.
(nome) *(cognome)*

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) *(Codice Fiscale)*

residenza Numero
(via/piazza/altro) *(numero)*

città

Sig./Sig.ra.
(nome) *(cognome)*

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) *(Codice Fiscale)*

residenza Numero
(via/piazza/altro) *(numero)*

città

PARTE 2

[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA]²²

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti di [*nome e cognome*] _____ in qualità di [*indicare ruolo*] _____ della società [.] _____ come sopra individuata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i

Sig./Sig.ra.
(nome) *(cognome)*

²¹ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

²² Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter.

Nato a (luogo)

In data (gg/mm/aaaa) Codice Fiscale (Codice Fiscale)

residenza (via/piazza/provincia/altro) Numero (numero)

città

Familiari conviventi del soggetto sottoposto alla verifica antimafia, da indicare ai sensi dell'art. 85, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159²³

Sig./Sig.ra. (nome) (cognome)

Nato a (luogo)

In data (gg/mm/aaaa) Codice Fiscale (Codice Fiscale)

residenza (via/piazza/provincia/altro) Numero (numero)

città

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento (tipologia)

Numero (numero documento)

Rilasciato da In data (gg/mm/aaaa)

In fede, Il dichiarante
 Luogo e data _____
 _____ (firma leggibile)

...
 : » conviva" con i soggetti di cui all'è



Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e codice fiscale

Allegato A - Sub Allegato A-2²⁴ - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159²⁵

MODELLO DI DICHIARAZIONE
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Il sottoscritto
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a Provincia
(luogo) (sigla)

in Numero
(via/piazza/altro)

In qualità di
della Società
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA
(Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in Numero
(via/piazza/altro)

città

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

²⁴ La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1, in tutti i casi in cui il legale rappresentante non effettui la dichiarazione per tutti i soggetti di cui all'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

²⁵ Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età²⁶:

Sig./Sig.ra.
(nome) *(cognome)*

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) *(Codice Fiscale)*

residenza Numero
(via/piazza/altro) *(numero)*

città

Sig./Sig.ra.
(nome) *(cognome)*

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) *(Codice Fiscale)*

residenza Numero
(via/piazza/altro) *(numero)*

città

Sig./Sig.ra.
(nome) *(cognome)*

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) *(Codice Fiscale)*

²⁶ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.



residenza _____ Numero _____
(via/piazza/altro) (numero)
città _____

Sig./Sig.ra. _____
(nome) (cognome)

Nato a _____
(luogo)

In data _____ Codice Fiscale _____
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza _____ Numero _____
(via/piazza/altro) (numero)
città _____

Sig./Sig.ra. _____
(nome) (cognome)

Nato a _____
(luogo)

In data _____ Codice Fiscale _____
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza _____ Numero _____
(via/piazza/altro) (numero)
città _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____
(tipologia)

Numero _____
(numero documento)

Allegato A - Sub Allegato A-3 ²⁷ - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia – Facsimile di tracciato record

MODELLO DI DICHIARAZIONE
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Il sottoscritto
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a Provincia
(luogo) (sigla)

in Numero
(via/piazza/altro)

In qualità di Legale Rappresentante

della Società
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale Partita IVA
(Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in Numero
(via/piazza/altro)

città

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, del d.P.R. n. 445/2000

²⁷ La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 e in Allegato A – Sub Allegato A-2.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che la documentazione antimafia non è richiesta in quanto:

a) ricorre l'ipotesi indicata:

- nell'art. 83, comma 3, lettera a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
- nell'art. 83, comma 3, lettera b), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

b) la società è regolarmente iscritta, con iscrizione in corso di validità:

- nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, presso la Prefettura di _____ con data di fine validità _____
- nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con data di fine validità _____

La Società si impegna a fornire immediata comunicazione di eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione²⁸, che comportano la necessità di sottoscrivere la dichiarazione prevista in Allegato A – Sub Allegato A-1 o l'eventuale rinnovo della validità delle iscrizioni nei predetti elenchi.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento _____
(tipologia)

Numero _____
(numero documento)

Rilasciato da _____ In data _____
(gg/mm/aaaa)

In fede,
Luogo e data

Il dichiarante

(firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente. Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e codice fiscale.

²⁸ Ad es. mancato rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Allegato B – Autocertificazione

Modulo Rilievo Strategico Internazionalizzazione

Oggetto: Autocertificazione Internazionalizzazione

Facciamo riferimento alla richiesta di concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. sottoscritta in data odierna, di cui la presente costituisce l'allegato B - "Autocertificazione".

In relazione a quanto precede, il sottoscritto _____, società _____, con sede legale in _____ n. _____, avente capitale sociale pari ad Euro _____ interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al numero _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____ ("Impresa Beneficiaria"), in persona del suo legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, residente in _____, in qualità:

di legale rappresentante

soggetto munito dei necessari poteri in virtù di _____ allegata al presente atto dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, che:

il Finanziamento è richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese inerenti all'attività produttiva caratteristica dell'Impresa Beneficiaria, da sostenere e/o, nei limiti in cui un importo almeno pari al 20% del Finanziamento sia comunque destinato a spese e/o costi ancora da sostenere, già sostenuti con fondi propri non oltre i 24 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento, ivi incluso (i) in caso di Finanziamento Partecipativo, l'apporto di capitale sociale nella Società Target o l'acquisto di quote di capitale sociale della Società Target e (ii) in caso di Finanziamento Soci, la prestazione del relativo finanziamento in favore della Società Target) per²⁹:

A. Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all'estero³⁰

[Descrivere brevemente gli investimenti oggetto della richiesta di garanzia e allegare documentazione a supporto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri, che contenga, in particolare: i) una descrizione dell'attività di impresa, ii) una descrizione della strategia connessa alla crescita del proprio business all'estero; iii) un piano finanziario degli investimenti, con dettaglio dei flussi di cassa e le previsioni di profitto. In caso di richiesta copertura spese sostenute includere anche un dettaglio degli investimenti già sostenuti nei 24 mesi precedenti].

L'Impresa Beneficiaria dichiara e garantisce che:

- (i) l'importo delle provvigioni dovute per eventuali attività di intermediazione (es. commissioni di agenzia, compensi di intermediazione, etc.) connesse all'Operazione è inferiore al 10% dell'importo del contratto ottenuto per il tramite di tale attività di intermediazione;

²⁹ Selezionare una o più opzioni.

³⁰ Tale paragrafo comprende in tutto o in parte sia Spese da Sostenere che Spese Sostenute.

- (ii) la propria sede legale è situata in Italia;
- (iii) L'Operazione non è relativa ad alcuna delle seguenti fattispecie:
 - (a) Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a carbone e a carbone termico
 - (b) Estrazione, produzione e trasporto del carbone termico
 - (c) Operazioni nel settore estrattivo che prevedano l'utilizzo delle tecniche del routine flaring o del fracking
 - (d) Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a petrolio
 - (e) Costruzione ed espansione di centrali elettriche alimentate a gas
 - (f) Estrazione, esplorazione e sviluppo di giacimenti di petrolio (inclusa l'espansione di giacimenti esistenti), e fase operativa di produzione;
 - (g) Sistemi di trasporto (inclusi: oleodotti, stazioni di pompaggio e altri sistemi di trasporto), raffinazione, processing e stoccaggio del petrolio
 - (h) Esplorazione, estrazione e sviluppo di giacimenti di gas (inclusa l'espansione di giacimenti esistenti), e fase operativa di produzione.

B. Immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia³¹

B. 1 per supportare l'espansione e/o mantenere la competitività dell'Impresa Beneficiaria sui mercati internazionali in termini di:

- Incremento del fatturato *export* in % rispetto al fatturato complessivo (individuale o consolidato ove presente) e/o
- [Mantenimento del fatturato *export* in % rispetto al fatturato complessivo (individuale o consolidato ove presente) e/o]³²
- Penetrazione nuovi mercati esteri e/o
- Acquisizione nuovi clienti esteri

[Descrivere brevemente gli investimenti oggetto della richiesta di garanzia e allegare documentazione a supporto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri, che contenga, in particolare: i) indicazione degli impatti quantitativi in percentuale attesi su fatturato export, mercati esteri e nuovi clienti, con relative tempistiche in relazione alla/e fattispecie sopra selezionata/e (che non potranno essere successive alla scadenza del periodo di rimborso del finanziamento); ii) una descrizione dell'attività dell'impresa, iii) una descrizione della strategia connessa alla crescita/mantenimento della competitività del proprio business all'estero e iv) un piano finanziario degli investimenti, con dettaglio dei flussi di cassa e le previsioni di profitto. In caso di richiesta copertura spese sostenute includere anche un dettaglio degli investimenti già sostenuti nei 24 mesi precedenti];

³¹ Tale paragrafo comprende in tutto o in parte sia Spese da Sostenere che Spese Sostenute.

³² Applicabile solo nel caso in cui il debitore abbia una quota di fatturato *export* almeno pari al 40% rispetto al fatturato complessivo.

B. 2 per consentire all'Impresa Beneficiaria appartenente a una Filiera a vocazione internazionale³³ di effettuare subforniture³⁴ di beni e/o servizi a favore di un acquirente italiano Media o Grande Impresa³⁵ avente una quota di fatturato export almeno pari al 40% rispetto al fatturato complessivo (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni): *[Descrivere brevemente l'investimento indicando l'acquirente italiano e allegare documentazione a supporto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri, che contenga, in particolare: i) l'eventuale track record³⁶ con l'acquirente italiano, ii) le principali informazioni relative ai contratti di subfornitura/ordini di acquisto con quest'ultimo; iii) una descrizione dell'attività dell'impresa, iv) documento/estratto del bilancio che attesti la quota di almeno 40% del fatturato export richiesta, v) un piano finanziario degli investimenti connessi alla fornitura, con dettaglio dei flussi di cassa e le previsioni di profitto. In caso di richiesta copertura spese sostenute includere anche un dettaglio degli investimenti già sostenuti nei 24 mesi precedenti.]*

C. **Esigenze di capitale circolante**³⁷

C.1 per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi direttamente a favore di una controparte estera³⁸; *[Descrivere brevemente la tipologia di beni e/o servizi da approntare]*

C.2 per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero³⁹; *[Descrivere brevemente la tipologia di beni e/o servizi da approntare]*

C.3 per l'approntamento di subforniture⁴⁰ di beni e/o servizi in Italia a favore di un acquirente italiano che deve eseguire specifiche forniture in favore di una controparte estera: *[Descrivere brevemente la tipologia di beni e/o servizi da approntare, indicando l'acquirente italiano, e allegare documentazione a supporto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri, che contenga, in particolare: i) l'eventuale track record⁴¹ con l'acquirente, ii) le principali informazioni relative ai contratti di subfornitura/ordini di acquisto con quest'ultimo nonché relative ai correlati contratti di fornitura che l'acquirente ha con i suoi clienti esteri; iii) una descrizione dell'attività*

³³ Per Filiera a vocazione internazionale si intende una filiera appartenente ad uno dei seguenti settori: Agroalimentare, Abbigliamento, Arredo, Automazione (mecc. strumentale), *Automotive*, Economia dello Spazio e della Difesa, Economia Blu e Cantieristica, Energia, Infrastrutture e Costruzioni, Digitale e Microelettronica, Logistica integrata, Siderurgia e Metallurgia, Chimica e Farmaceutica, *Packaging*

³⁴ Subforniture di beni e/o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica dell'acquirente italiano Media o Grande Impresa

³⁵ Per Media e Grande Impresa si intende: un'impresa non qualificabile come PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE

³⁶ Indicare, a titolo esemplificativo, le quote di fatturato storico con l'acquirente italiano, l'anzianità del rapporto e il numero e l'importo delle forniture nell'ultimo anno.

³⁷ Selezionare una o più opzioni. Tale paragrafo comprende solo Spese da Sostenere.

³⁸ Applicabile anche per il pagamento di debiti maturati dall'Impresa beneficiaria (i.e. acquirente italiano) nei confronti dei subfornitori tramite *confirming*.

³⁹ Applicabile anche per il pagamento di debiti maturati dall'Impresa beneficiaria (i.e. acquirente italiano) nei confronti dei subfornitori tramite *confirming*.

⁴⁰ Subforniture di beni e/o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica dell'acquirente italiano o dell'acquirente italiano Media o Grande Impresa

⁴¹ Indicare, a titolo esemplificativo, le quote di fatturato storico con l'acquirente italiano, l'anzianità del rapporto e il numero e l'importo delle forniture nell'ultimo anno.

di impresa connessa alla subfornitura];

C.4 □ in caso di Impresa Beneficiaria appartenente a una Filiera a vocazione internazionale⁴², per l'approntamento di subforniture⁴³ di beni e/o servizi in Italia a favore di un acquirente italiano Media o Grande Impresa⁴⁴ avente una quota di fatturato *export* almeno pari al 40% rispetto al fatturato complessivo (corrispondente all'ultimo bilancio individuale disponibile (o consolidato ove presente) o alla media degli ultimi 3 anni)⁴⁵: *[Descrivere brevemente la tipologia di beni e/o servizi da approntare, il nominativo dell'acquirente italiano, e allegare documentazione a supporto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri, che contenga, in particolare: i) l'eventuale track record⁴⁶ con l'acquirente italiano, ii) le principali informazioni relative ai contratti di subfornitura/ordini di acquisto con quest'ultimo, iii) documento/estratto del bilancio che attesti la quota di almeno 40% del fatturato export.]*

(ciascuna delle attività sopra descritte, l'“Operazione”).

- (i) L'Operazione non ricade nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori, quali, a titolo esemplificativo, Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson;
- (ii) nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non ricade nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati);
- (iii) nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese già sostenuti, il Finanziamento non potrà essere utilizzato per rimborsare, estinguere, rifinanziare o sostituire mutui, *leasing*, strumenti finanziari o altre esposizioni debitorie pregresse dell'Impresa Beneficiaria verso istituti finanziari;

⁴² Per Filiera a vocazione internazionale si intende una filiera appartenente ad uno dei seguenti settori: Agroalimentare, Abbigliamento, Arredo, Automazione (mecc. strumentale), *Automotive*, Economia dello Spazio e della Difesa, Economia Blu e Cantieristica, Energia, Infrastrutture e Costruzioni, Digitale e Microelettronica, Logistica integrata, Siderurgia e Metallurgia, Chimica e Farmaceutica, *Packaging*

⁴³ Subforniture di beni e/o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica dell'acquirente italiano o dell'acquirente italiano Media o Grande Impresa

⁴⁴ Per Media e Grande Impresa si intende un'impresa non qualificabile come PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE

⁴⁵ Applicabile anche per il pagamento di debiti maturati dall'Impresa beneficiaria (i.e. acquirente italiano) nei confronti dei subfornitori tramite *confirming*

⁴⁶ Indicare, a titolo esemplificativo, le quote di fatturato storico con l'acquirente italiano, l'anzianità del rapporto e il numero e l'importo delle forniture nell'ultimo anno.

L'impresa Beneficiaria comunica inoltre che l'Operazione ricade principalmente in una delle seguenti categorie:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici

Interventi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra o alla transizione verso sistemi energetici a basse emissioni tra cui: produzione di energia da fonti rinnovabili; infrastrutture energetiche, reti di trasmissione e distribuzione, sistemi di accumulo e smart grid; efficienza energetica in edilizia, industria e servizi; mobilità a basse o zero emissioni e relative infrastrutture (es. veicoli e altri mezzi di trasporto alimentati con fonti elettriche, idrogeno e biofuel, infrastrutture di ricarica elettrica e rifornimento idrogeno); trasporto ferroviario e relative infrastrutture; produzione e utilizzo di idrogeno; biocarburanti, progetti di cattura, stoccaggio o utilizzo della CO₂ – CCS/CCU).

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Interventi finalizzati a ridurre l'esposizione ai rischi climatici o ad aumentare la resilienza di infrastrutture, territori ed ecosistemi tra cui: opere di prevenzione dei rischi naturali, messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici, tecnologie e sistemi di monitoraggio e prevenzione dei rischi climatici.

3. Protezione delle acque e delle risorse marine

Interventi volti alla gestione sostenibile delle risorse idriche e marine tra cui: raccolta, trattamento e depurazione delle acque reflue, urbani e industriali; accesso all'acqua potabile; riduzione delle perdite idriche; miglioramento dell'efficienza e della gestione delle risorse idriche; interventi di mitigazione del degrado delle risorse idriche.

4. Economia circolare

Interventi che riducono il consumo di risorse e la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo, il recupero e il riciclo dei materiali, tra cui: imballaggi con materie prime circolari e riutilizzabili; apparecchiature elettriche ed elettroniche durabili e riparabili; edilizia e manutenzione infrastrutturale con recupero dei materiali; impianti per il riuso delle acque; recupero di fosforo da reflui; produzione di materiali plastici e resine tramite riciclo; interventi che aumentano la circolarità nei cicli produttivi e nei prodotti (es. riduzione dell'uso di materie prime, utilizzo di materie prime secondarie, riparazione, rigenerazione e rifabbricazione di beni e componenti per prolungarne la vita utile, prodotti come servizio etc); impianti e infrastrutture per la gestione dei rifiuti finalizzata a recupero, riutilizzo o riciclo.

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Interventi finalizzati a prevenire o ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, diverso dalle emissioni di gas a effetto serra tra cui: riduzione delle emissioni inquinanti; bonifica di siti e aree contaminate; tecnologie e sistemi di monitoraggio ambientale.

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Interventi volti alla tutela, al miglioramento o al ripristino degli ecosistemi naturali tra cui: conservazione della biodiversità e degli habitat; gestione sostenibile di boschi e foreste; pratiche di agricoltura sostenibile.

non applicabile

[LUOGO, DATA]



[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

Allegato 3 alle Condizioni Generali

Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento Il presente Allegato contiene definizioni e previsioni che integrano il Contratto di Finanziamento per assicurare il rispetto di specifici requisiti SACE

(a) Definizioni

Il contratto di finanziamento dovrà includere le seguenti definizioni:

Cessione SACE indica la cessione di diritti e/o della propria partecipazione nel Finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore in favore di SACE (o di un soggetto indicato da SACE))

Data di Riferimento indica l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Documenti dell'Operazione indica i documenti finanziari connessi al Contratto di Finanziamento e ciascun ulteriore documento sottoscritto e/o connesso all'operazione contemplata da tali documenti finanziari e individuato come tale ai sensi del Contratto di Finanziamento

[Garante indica]⁴⁷

Garanzie Minime di Salvaguardia indica le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo

Normativa Anticorruzione indica qualsiasi legge o regolamento applicabile in qualsiasi giurisdizione in relazione alle operazioni contemplate dai Documenti dell'Operazione e/o all'Impresa Beneficiaria[, al Garante], al Soggetto Finanziatore e/o a SACE in relazione alla corruzione di pubblici ufficiali nazionali ed esteri, corruzione nel settore privato e/o pratiche similari

Remunerazione SACE Running: indica la porzione di remunerazione dovuta a SACE in relazione a ciascuna Data di Riferimento in conformità all'articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia*) delle Condizioni Generali da calcolarsi come segue: $\text{Capitale} \times [\text{percentuale di copertura SACE}\%] \times (\text{giorni}/[360/365]) \times [\bullet]^{48} \text{ bppa}$

Sanzioni indica ciascuna legge, regolamento, embargo o qualsiasi altra misura restrittiva introduttiva di sanzioni economiche o finanziarie, somministrata, emanata, imposta o eseguita di volta in volta da una qualsiasi delle seguenti autorità (ivi incluse le rispettive autorità sanzionanti):

- i) le Nazioni Unite;
- ii) l'Unione Europea;
- iii) il governo degli Stati Uniti d'America;
- iv) il governo del Regno Unito; ed
- v) il governo della Repubblica Italiana.

⁴⁷ Inserire riferimento al soggetto che presta garanzie personali o reali a beneficio del Soggetto Finanziatore a garanzia delle obbligazioni dell'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove presente

⁴⁸ Da includere lo spread indicato all'articolo 2 (*Caratteristiche della Garanzia SACE*) della Garanzia SACE

Quando non altrimenti definiti, altri termini in maiuscolo utilizzati nel presente Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*) dovranno avere nel Contratto di Finanziamento lo stesso significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

(b) Scopo del Finanziamento

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere che il Finanziamento sia utilizzato dall'Impresa Beneficiaria esclusivamente per finanziare il pagamento dei costi e delle spese relativi all'Operazione indicata nell'Autocertificazione.

(c) Dichiarazioni e garanzie dell'Impresa Beneficiaria

Nell'ambito delle dichiarazioni e garanzie dell'Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, tra l'altro, prevedere:

- i) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria ha in Italia la propria sede legale ovvero la propria stabile organizzazione e che l'operazione contemplata dai Documenti dell'Operazione non comporta, e non comporterà, il trasferimento al di fuori dall'Italia delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive;
- ii) la dichiarazione che, in relazione alle operazioni contemplate nei Documenti dell'Operazione, l'Impresa Beneficiaria[, il Garante] e le società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria dichiarano e garantiscono che (A) hanno condotto la propria attività di impresa nel rispetto della Normativa Anticorruzione applicabile e hanno adottato policy e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di tali normative, (B) non hanno effettuato e/o ricevuto e/o istruito e/o autorizzato qualsiasi altra persona a effettuare e/o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi offerta, pagamento e/o promessa di pagamento di qualsiasi somma di denaro, dono o qualsiasi altro bene dotato di un valore economico, laddove ciò violi o possa violare una Normativa Anticorruzione o determini o possa determinare una responsabilità ai sensi di tale normativa, e (C) ad eccezione di quanto già dichiarato per iscritto al Soggetto Finanziatore antecedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, non sono stati parte o non sono parte di indagini penali da parte di alcuna autorità o di procedimenti con riferimento alla Normativa Anticorruzione;
- iii) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria e, se del caso, la Società Target [e il Garante] non è soggetta ad alcuna Sanzione e/o di proprietà o altrimenti controllata, né direttamente né indirettamente, da alcuna persona fisica e/o giuridica soggetta a Sanzioni;
- iv) [la dichiarazione che le Spese Sostenute relative all'Operazione sono state sostenute dall'Impresa Beneficiaria con fondi propri non oltre i 24 mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento;]⁴⁹
- v) [la dichiarazione che, in relazione all'Operazione, sussistono o sono attesi costi e/o spese ulteriori ancora da sostenere per un importo almeno pari al 20% del Finanziamento;]⁵⁰
- vi) la dichiarazione che, negli ultimi 6 mesi antecedenti alla Richiesta di Garanzia SACE, l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE ai sensi delle Condizioni

⁴⁹ Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia destinato al finanziamento anche di Spese Sostenute.

⁵⁰ Inserire nel caso in cui il Finanziamento sia destinato al finanziamento anche di Spese Sostenute.

Generali il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del Finanziamento, supera l'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni);

- vii) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria e, se del caso, la Società Target [e il Garante] ha condotto le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia;
- viii) la dichiarazione che l'Impresa Beneficiaria ha letto attentamente, conosce, ha compreso, accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti delle Condizioni Generali.
- ix) la dichiarazione che l'Operazione e la sua realizzazione sono conformi alla normativa e regolamentazione applicabile nonché agli standard di riferimento e l'Impresa Beneficiaria ha ottenuto (ovvero provvederà al tempestivo ottenimento di) autorizzazioni, permessi, certificazioni e/o licenze necessari richiesti dalla normativa applicabile in relazione all'Operazione i quali dovranno rimanere validi ed efficaci fino al completamento dell'Operazione ovvero alla diversa data prevista dalla normativa e regolamentazione applicabile;

Le dichiarazioni e garanzie di cui a precedenti punti vengono rese, e si intendono riferite, alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, se non altrimenti riferite ad una data specifica, e si intendono ripetute alla data di ciascuna erogazione del Finanziamento nonché a ciascuna Data di Riferimento.

(d) Obblighi dell'Impresa Beneficiaria

Nell'ambito degli obblighi dell'Impresa Beneficiaria, il Contratto di Finanziamento deve, tra l'altro, prevedere i seguenti obblighi:

- i) Corrispondere, se del caso anche tramite la Società Target, la Remunerazione SACE *Running*, quale quota parte degli interessi dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento, secondo quanto indicato all'Articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali;
- ii) corrispondere a SACE in caso di escussione della Garanzia SACE, immediatamente e integralmente in un'unica soluzione (i) gli importi della Remunerazione SACE *Running* maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore alla data di escussione della Garanzia SACE; nonché (ii) gli importi della Remunerazione SACE *Running*, originariamente dovuti dall'Impresa Beneficiaria a ciascuna Data di Riferimento non ancora decorsa sino all'ultima data di rimborso del Contratto di Finanziamento;
- iii) l'impegno, in relazione alle operazioni contemplate nei Documenti dell'Operazione, dell'Impresa Beneficiaria, della Società Target [, del Garante] e delle società del gruppo dell'Impresa Beneficiaria (A) a svolgere la propria attività di impresa nel rispetto della Normativa Anticorruzione applicabile e a mantenere policy e procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di tali normative, e (B) a non effettuare o ricevere o istruire o autorizzare qualsiasi altra persona a effettuare e/o ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi offerta, pagamento e/o promessa di pagamento di qualsiasi somma di denaro, dono o qualsiasi altro bene dotato di un valore economico, laddove ciò violi o possa violare una Normativa Anticorruzione o determini o possa determinare una responsabilità ai sensi di tale normativa;
- iv) non utilizzare o far utilizzare alla Società Target il Finanziamento per finanziare, agevolare o supportare in qualsiasi modo una persona fisica e/o giuridica che, al momento del finanziamento o del supporto, sia soggetta a Sanzioni o in qualsiasi altro modo che comporti la violazione di Sanzioni;

- v) consegnare al Soggetto Finanziatore e a SACE l'autocertificazione antimafia e informare, tempestivamente non appena ne sia venuto a conoscenza, il Soggetto Finanziatore del rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia nei suoi confronti, nonché di ogni eventuale variazione rispetto a quanto indicato nell'autocertificazione antimafia precedentemente rilasciata a SACE;
- vi) fornire al Soggetto Finanziatore e a SACE (all'indirizzo PEC sace.controlling@pec.it avendo cura di indicare, nell'oggetto della comunicazione, il numero della Garanzia SACE) la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:
- a. su base semestrale, una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Operazione⁵¹ che includa, altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione [(inclusiva di una descrizione dello stato di avanzamento degli impatti dell'Operazione sull'internazionalizzazione dell'Impresa Beneficiaria in termini di incremento e/o mantenimento del fatturato export, acquisizione nuovi clienti esteri e/o nuovi mercati esteri in linea con le tempistiche indicate nella descrizione di cui alla categoria B.1 dell'Autocertificazione)]⁵²;
 - b. entro il sesto mese successivo al completamento dell'Operazione⁵³ – ovvero, limitatamente alla sola quota di spese o costi già sostenuti, alla relativa erogazione – l'Impresa Beneficiaria dovrà rilasciare una dichiarazione che attesti, da un lato, che gli importi sino a tale momento erogati per spese già sostenute sono stati effettivamente impiegati ai fini della realizzazione dell'Operazione e, dall'altro, che l'intero Finanziamento è stato destinato alla realizzazione dell'Operazione secondo le tempistiche previste, [nonché una relazione che confermi, in coerenza con le tempistiche indicate nella descrizione di cui alla categoria B.1 dell'Autocertificazione, gli impatti dell'Operazione sull'internazionalizzazione dell'Impresa Beneficiaria in termini di incremento e/o mantenimento del fatturato *export*, acquisizione nuovi clienti esteri e/o nuovi mercati esteri]⁵⁴;
 - c. [in corrispondenza delle tempistiche indicate per le Operazioni che rientrano nella categoria B.1 nell'Autocertificazione, una dichiarazione che confermi gli impatti dell'Operazione sull'internazionalizzazione dell'Impresa Beneficiaria in termini di incremento e/o mantenimento del fatturato *export*, acquisizione nuovi clienti esteri e/o penetrazione di nuovi mercati esteri]⁵⁵

⁵¹ In caso l'Operazione riguardi il capitale circolante, la relazione si intenderà riferita all'andamento delle forniture/subforniture sottostanti il capitale circolante

⁵² L'inciso deve essere mantenuto solo nel caso di progetti che rientrano nella categoria B.1 (i.e. in caso di investimenti in Italia destinati a supportare l'internazionalizzazione del debitore).

⁵³ In caso l'Operazione consista nel capitale circolante, la relazione si intenderà riferita al completamento delle forniture/subforniture sottostanti il capitale circolante

⁵⁴ L'inciso deve essere mantenuto solo nel caso di progetti che rientrano nella categoria B.1 (i.e. in caso di investimenti in Italia destinati a supportare l'internazionalizzazione del debitore).

⁵⁵ L'impegno deve essere mantenuto solo nel caso di progetti che rientrano nella categoria B.1 (i.e. in caso di investimenti in Italia destinati a supportare l'internazionalizzazione del debitore) esclusivamente nel caso in cui gli impatti del progetto si manifestino durante il periodo di rimborso.

- vii) conservare (e fare in modo che tutte le società del gruppo conservino), fino a 24 mesi successivi alla data di rimborso integrale del Finanziamento, tutti i contratti, fatture, evidenze e qualsiasi altra documentazione (sottoscritta, emessa o ricevuta) oltre ai giustificativi delle spese sostenute in connessione con lo scopo del Finanziamento;
- viii) anche per conto della Società Target, mettere a disposizione del Soggetto Finanziatore e, su richiesta, di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati dal Soggetto Finanziatore e/o da SACE) informazioni, evidenze e documenti nella propria disponibilità, e consentire al Soggetto Finanziatore e, su richiesta, a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere un'ispezione o verifica allo scopo di consentire al Soggetto Finanziatore e/o a SACE di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, l'utilizzo dei proventi del Finanziamento in conformità con le finalità indicate allo scopo del Finanziamento. L'Impresa Beneficiaria, se del caso anche per conto e per il tramite della Società Target, dovrà cooperare e fornire la necessaria assistenza in connessione con tali visite;
- ix) condurre le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia;

(e) Rimedi contrattuali

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere che il Soggetto Finanziatore abbia il diritto di, a seconda dei casi, recedere o risolvere il Contratto di Finanziamento o dichiarare l'Impresa Beneficiaria decaduta dal beneficio del termine, tra l'altro, nel caso di:

- i) emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell'Impresa Beneficiaria da parte del Prefetto o altra autorità italiana competente, fermo restando che al verificarsi di tale evento il Soggetto Finanziatore non sarà tenuto a effettuare ulteriori erogazioni a valere sul Finanziamento;
- ii) inesattezza, non veridicità, non completezza e/o non accuratezza di alcuna dichiarazione, dato, informazione, documento forniti da, o per conto di, l'Impresa Beneficiaria [e/o il Garante] ai sensi del presente Allegato e/o della Richiesta di Finanziamento e/o dei relativi allegati;
- iii) mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi e impegni di cui al presente Allegato e/o alla Richiesta di Finanziamento e/o dei relativi allegati.

(f) Surroga e cessione in favore di SACE

Il Contratto di Finanziamento deve prevedere⁵⁶:

- i) che SACE sarà surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei diritti di ciascun Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli eventuali documenti finanziari ad esso connessi, nei limiti del pagamento effettuato da o per conto di SACE ai sensi della Garanzia SACE e che nulla, all'interno dei documenti finanziari, potrà pregiudicare il diritto di SACE ad

⁵⁶ Tali previsioni andranno inserite, *mutatis mutandis*, negli eventuali documenti di garanzia, previsti ai sensi di un Contratto di Finanziamento, che costituiscano garanzie personali e/o reali.

essere surrogata, in conformità alle leggi applicabili e alla Garanzia SACE, nei diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento e dai restanti documenti finanziari;

- ii) che ciascun Soggetto Finanziatore potrà cedere i propri diritti e/o facoltà e/o interessi derivanti o connessi al Contratto di Finanziamento e ai documenti finanziari a esso connessi e/o la propria partecipazione nel Finanziamento a SACE e/o a qualsiasi soggetto indicato da SACE quale parte di una Cessione SACE, fermo restando che eventuali limitazioni, condizioni o requisiti di cui ai documenti finanziari non troveranno applicazione con riferimento alle Cessioni SACE e/o alla surroga da parte di SACE;
- iii) che SACE potrà cedere o trasferire tutti o alcuno dei suoi diritti e/o facoltà e/o interessi derivanti o connessi al Contratto di Finanziamento e ai documenti finanziari a esso connessi, senza il preventivo consenso dell'Impresa Beneficiaria e, se del caso, della Società Target, a (i) il Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano e/o qualsiasi altro soggetto indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dello Stato italiano; (ii) qualsiasi fornitore di servizi di assicurazione o riassicurazione od ogni altra forma di *risk enhancement*; (iii) ai sensi della Normativa SACE; e (iv) qualsiasi persona fisica o giuridica, a seguito di un pagamento ai sensi della Garanzia SACE;

(g) Riservatezza

Il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria autorizzano SACE a comunicare le informazioni relative alle Condizioni Generali, all'Operazione, ai Finanziamenti e all'operazione realizzata ai sensi dei documenti finanziari connessi al Contratto di Finanziamento:

- i) alle proprie società controllate e collegate;
- ii) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e ai relativi dipartimenti e agli altri Ministeri (ivi inclusi i relativi dipartimenti), ai comitati interministeriali del Governo italiano e a qualsiasi altro comitato, autorità, agenzia o ente governativo italiano;
- iii) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale);
- iv) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi della Normativa SACE;
- v) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della Garanzia SACE;
- vi) qualora ne sia richiesta la comunicazione ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, decisione od ordine di un'autorità competente nel contesto di liti processuali, arbitrati o procedimenti amministrativi, ovvero su richiesta di una qualsiasi organizzazione internazionale di cui SACE o lo Stato italiano facciano parte.

(h) [Garanzie reali⁵⁷

L'erogazione dei Finanziamenti deve essere condizionata alla costituzione di una Garanzia reale.]

(i) Altre previsioni

- i) la Garanzia SACE non dovrà essere inclusa nella definizione di documenti finanziari connessi al Contratto di Finanziamento;

⁵⁷ Condizione sospensiva da inserire nel Contratto di Finanziamento solo ove richiesto ai sensi delle Condizioni Generali.

- ii) il Contratto di Finanziamento dovrà riportare la seguente previsioni:
- (a) *“Il Contratto di Finanziamento beneficia della garanzia di SACE, da intendersi quale intervento di sostegno pubblico nell’ambito di applicazione del D. Lgs n. 184/2025, beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano.”*
 - (b) *“Ai sensi e per l’effetto di quanto previsto dalla Normativa SACE, (i) qualsiasi riferimento a SACE nel Contratto Finanziamento dovrà intendersi riferito a entrambi SACE (che agisce in proprio e/o per conto dello Stato italiano) e lo Stato italiano (che agisce anche indipendentemente e/o tramite SACE), inclusi qualsiasi successore e cessionario ai sensi dei documenti finanziari e/o dalla Garanzia SACE; (ii) le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza ai sensi della Garanzia SACE dovranno essere rivolte unicamente a SACE anche con riferimento alla quota assunta dallo Stato italiano degli impegni derivanti dalla Garanzia SACE; (iii) l’esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nella Garanzia SACE, l’incasso di qualsivoglia importo, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluso l’esercizio dei diritti nei confronti dell’Impresa Beneficiaria [e del Garante] e l’attività di recupero dei crediti successiva alla surroga, anche in sede processuale, sia per via giudiziale che extragiudiziale, potranno essere svolte da SACE anche per conto dello Stato italiano. Resta altresì inteso che il pagamento dell’indennizzo è effettuato da SACE per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote”;*
- iii) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere la presa d’atto e accettazione del Soggetto Finanziatore, dell’Impresa Beneficiaria e degli eventuali ulteriori soggetti firmatari del Contratto di Finanziamento che i diritti conferiti a SACE ai sensi del Contratto di Finanziamento sono ad essa attribuiti ai sensi degli articoli 1411 e ss. del codice civile e l’impegno espresso a non rinunciare a o modificare ogni previsione del presente Allegato, del Contratto di Finanziamento ovvero ogni altra previsione dei documenti finanziari che contempla l’attribuzione di diritti a favore di SACE, accettando che SACE potrà dichiarare di volerne profittare in ogni momento;
- iv) Il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere:
- (a) che gli obblighi di pagamento dell’Impresa Beneficiaria, della Società Target [e del Garante] ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o nei confronti di SACE abbiano almeno il medesimo grado rispetto alle pretese degli altri creditori chirografari e non subordinati dell’Impresa Beneficiaria, della Società Target [e del Garante], con la sola eccezione dei privilegi applicabili alle società in generale ai sensi di legge;
 - (b) il divieto di cambio di controllo dell’Impresa Beneficiaria, della Società Target [e del Garante] intendendosi per tale qualsiasi operazione o serie di operazioni che comportino, direttamente o indirettamente, il trasferimento del controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o comunque il venir meno del controllo da parte dell’attuale azionista di riferimento, ivi inclusi trasferimenti di partecipazioni, fusioni, scissioni o altre operazioni che determinino una modifica sostanziale dell’assetto proprietario o dei diritti di voto;
 - (c) il divieto di porre in essere operazioni straordinarie aventi ad oggetto la dismissione di asset, rami d’azienda e/o partecipazioni rilevanti, qualora i relativi proventi non siano trattenuti, destinati alla riduzione dell’indebitamento ovvero reinvestiti nell’attività caratteristica del Gruppo;
 - (d) la postergazione, rispetto alle obbligazioni nascenti dal Contratto di Finanziamento e nei confronti di

SACE, del rimborso della quota capitale di ogni eventuale prestito soci presente e/o futuro (escluso con riferimento al Finanziamento Partecipativo);

- (e) l'impegno dell'Impresa Beneficiaria [e del Garante]: (i) a comunicare al Soggetto Finanziatore l'esistenza di eventuali altri finanziamenti di importo fino ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), da erogare o già erogati, ricevuti per il finanziamento di costi e spese connessi all'Operazione o al correlato piano di investimenti dell'Impresa Beneficiaria e (ii) per tutta la durata del Finanziamento, a non costituire – senza il preventivo consenso scritto del Soggetto Finanziatore e di SACE – garanzie reali sui propri beni in relazione ai finanziamenti di cui al precedente punto (i), laddove tali garanzie attribuiscono ai creditori terzi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il Soggetto Finanziatore nell'ambito del Contratto di Finanziamento.
- v) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che tutte le previsioni dello stesso che conferiscano o prevedano diritti, facoltà o protezioni a favore del Soggetto Finanziatore (ovvero specificamente di SACE) e comunque le previsioni in materia di tasse e imposte (ivi inclusi IVA, imposta di registro e pagamenti al lordo di imposte), indennizzi relativi alla valuta e ogni altro indennizzo, ogni costo e spesa dell'operazione (ivi inclusi costi e spese per ogni modifica dei documenti finanziari nonché dovuti in caso di escussione) e di legge regolatrice e competenza sono stipulate anche a favore di SACE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1411 del codice civile;
- vi) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che il Finanziamento sarà accreditato su un conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia, ovvero, relativamente al Finanziamento Soci, su un conto corrente intestato alla Società Target, su cui potranno transitare i flussi monetari relativi al Finanziamento;
- vii) il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere un impegno dell'Impresa Beneficiaria e, se del caso, della Società Target, a cooperare con il Soggetto Finanziatore al fine di apportare modifiche al Contratto di Finanziamento in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea applicabile alle Condizioni Generali e all'operatività di SACE ivi richiamata;
- viii) in caso di conflitto tra i termini, le condizioni e le disposizioni del presente Allegato e quelli dei documenti finanziari, prevarranno i termini, le condizioni e le disposizioni del presente Allegato.



Allegato 4 alle Condizioni Generali
Richiesta di Garanzia SACE

RICHIESTA DI GARANZIA SACE – Facsimile di tracciato record

(informazioni da caricare sul Portale Online; previsto anche il caricamento sul Portale Online di copia in formato PDF della Richiesta di Finanziamento e dell'Autocertificazione Antimafia dell'Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF dell'Autocertificazione Antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d'identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale autocertificazione non sia stata firmata digitalmente))

Parere preliminare: No. [-]

Ai fini e per gli effetti delle Condizioni Generali, versione [●], con la presente [●] (il “**Soggetto Finanziatore**”) comunica di aver ricevuto in data [●] da [●] (l’“**Impresa Beneficiaria**”) una richiesta di finanziamento, avente le seguenti caratteristiche, per la quale si richiede a SACE il rilascio della Garanzia SACE in conformità con la Normativa SACE, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali per procedere all'erogazione del finanziamento ivi previsto (il “**Finanziamento**”)⁵⁸:

IMPRESA BENEFICIARIA

Codice fiscale dell'Impresa Beneficiaria (O):

Ragione sociale dell'Impresa Beneficiaria (O):

Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:

[-] PMI

[-] Non PMI

Dati referente Impresa Beneficiaria: [Nome], [Cognome], [email] e [cellulare, ove disponibile]

Profilo di Rischio AML (O): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto specificare le motivazioni salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità]

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O):

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O):

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O):

⁵⁸ Ai fini della compilazione della presente Richiesta di Garanzia SACE, i campi contrassegnati con la lettera (O) devono intendersi come obbligatori mentre quelli contrassegnati con la lettera (F) come facoltativi.



IMPRESA GARANTE⁵⁹

Assente

Garante Italiano⁶⁰

Garante Estero

Codice fiscale del Garante⁶¹ (O):

Ragione sociale del Garante (O):

Profilo di Rischio AML (O - se presente Garante Italiano): [Irrilevante / Basso / Medio / Alto. Se Alto specificare le motivazioni [salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità]]

% di Utilizzato Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano):

% Utilizzato Totale Firma Sistema / Accordato Operativo Totale Firma Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano):

% Sconfinamenti Totale Cassa Sistema / Accordato Operativo Totale Cassa Sistema come rilevabile in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile (O - se presente Garante Italiano):

DATI FINANZIAMENTO

Scopo del finanziamento (O): finanziamento di costi e spese in relazione all'Operazione di cui al paragrafo (i) dell'Autocertificazione – Modulo Rilievo Strategico Internazionalizzazione.

Descrizione sintetica dell'Operazione oggetto di Finanziamento:

Importo Finanziamento (Euro) deliberato dal Soggetto Finanziatore (O):

Tipo Ammortamento (O): [Capitale costante / Rata costante]

Rateazione (O): Trimestrale

Durata Finanziamento (include i mesi di preammortamento e ammortamento, esclude il preammortamento tecnico) (O):

Durata Preammortamento (in mesi) (O):

Tipo Tasso (FISSO / VARIABILE) (O):

⁵⁹ Indicare i dati del garante avente personalità giuridica (di seguito, anche il "Garante").

⁶⁰ Per "Garante Italiano Eligible" si intende il Garante avente i requisiti di cui all'articolo 2.1 delle Condizioni Generali.

⁶¹ Codice Fiscale non obbligatorio in caso di società che abbia sede all'estero.



Tasso Finanziamento Applicato %⁶²(O):

Pool (O): [SI/NO]

Garanzia Reale (O): [SI/NO]

Tipologia Finanziamento:

Sustainability-linked loan

Green loan

Social loan

Sustainability loan

Transition loan

Non previsto.

Utilizza la dichiarazione antimafia compilata dall'azienda sul portale SACE dedicato⁶³

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali e relativi allegati nella versione vigente alla data odierna.

In relazione alla Richiesta di Finanziamento, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE ai sensi della Normativa SACE avente la Percentuale Garantita pari a: [-]

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], legale rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

1. [sulla base della documentazione di seguito riportata e allegata alla presente gli organi competenti del Soggetto Finanziatore hanno assunto le delibere necessarie alla stipula del Contratto di Finanziamento;]⁶⁴
2. sulla base della documentazione ricevuta dall'Impresa Beneficiaria e sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Soggetto Finanziatore secondo le usuali procedure interne, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 (Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, il soggetto firmatario della Richiesta di Finanziamento allegata e che firmerà il Contratto di Finanziamento risulta dotato di ogni potere necessario per sottoscrivere i suddetti documenti e vincolare l'Impresa

⁶² Tasso (%) del finanziamento applicato dal Soggetto Finanziatore al Finanziamento con Garanzia SACE. Inserire il margine in caso di tasso variabile o il tasso fisso in caso di tasso fisso, in entrambi i casi inclusivo dell'eventuale della Remunerazione SACE *Running fornita in via preliminare e indicativa*. Per esempio, se al Finanziamento è applicato il tasso variabile Euribor 3m + 2%, inserire 2%; se al Finanziamento è applicato il tasso fisso del 4%, inserire 4%.

⁶³ Da valorizzare qualora l'Impresa Beneficiaria ha caricato l'antimafia cumulativa direttamente sul portale SACE.

⁶⁴ Applicabile solo nel caso in cui il Soggetto Finanziatore abbia già deliberato alla data della richiesta.

Beneficiaria in relazione agli obblighi in essi previsti, nonché tutte le deliberazioni, ove richieste ai fini di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione di tali documenti, sono state regolarmente adottate;

3. l'Impresa Beneficiaria ha la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia ed è costituita nella forma di società di capitali, anche in forma di società cooperativa;
4. l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente) non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
5. ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento unitamente all'autocertificazione antimafia dell'Impresa Beneficiaria (ove applicabile) secondo il modello di cui all'Allegato 3 - sub Allegato A (*Autocertificazione Antimafia*) delle Condizioni Generali;
6. ha concluso le verifiche "*know your customer*" (o le altre verifiche reputazionali ove previste ai sensi della normativa applicabile) relative all'Impresa Beneficiaria (ivi incluse le verifiche applicabili in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi). All'esito di tali verifiche,
 - (a) ha assegnato un livello di rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) all'Impresa Beneficiaria (a titolo esemplificativo, Irrilevante, Basso, Medio e Alto) e, in caso di rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) "Alto", si impegna a fornire a SACE (al seguente indirizzo PEC: saceaml@pec.it) le motivazioni che hanno condotto a tale assegnazione salvo il caso in cui le motivazioni siano coperte da obbligo di confidenzialità e fermo restando che nel caso di operazioni in pool il livello di rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) dell'Impresa Beneficiaria e le motivazioni che hanno condotto all'eventuale assegnazione di un rischio di riciclaggio (o reputazionale ove previsto) "Alto" saranno quelle relative al Soggetto Finanziatore che agisce in qualità di agente;
 - (b) dichiara e garantisce che
 - (i) l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente) non sono destinatari di Sanzioni;
 - (ii) sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione, destinatari ed eventuali end-user della fornitura (nel caso in cui il Finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione), non sono destinatari di Sanzioni,
 - (iii) l'Impresa Beneficiaria e il Garante (ove presente), non hanno sede in Paesi sottoposti ad embargo e gli stessi non sono enti posseduti o controllati da soggetti che hanno sede in tali Paesi.Resta inteso che il Soggetto Finanziatore si impegna espressamente ad aggiornare le verifiche "*Know your customer*" (o le altre verifiche reputazionali ove previste ai sensi della normativa applicabile) di cui sopra, nel caso in cui emerga qualsivoglia informazione o elemento ulteriore con riferimento a quanto dichiarato e a comunicare prontamente a SACE tale aggiornamento al seguente indirizzo PEC: saceaml@pec.it;
7. ha concluso la propria istruttoria creditizia con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;

8. all'esito dell'istruttoria creditizia, condotta secondo le procedure interne per la concessione del credito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 (*Istruttoria e Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, alla data della presente richiesta (a) non risulta che l'Impresa Beneficiaria sia sottoposte a procedure concorsuali (b) non risulta che l'Impresa Beneficiaria sia sottoposta a procedure esecutive avviate dal Soggetto Finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria; (c) non risultano Segnalazioni Negative indicate all'articolo 2.1 (*Tipologia di Imprese Beneficarie e caratteristiche dei Finanziamenti*) (iv) delle Condizioni Generali a carico dell'Impresa Beneficiaria; (d) l'Impresa Beneficiaria, unitamente a tutte le imprese appartenenti al medesimo Gruppo, non siano inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del Soggetto Finanziatore e di ogni altro soggetto di cui il Soggetto Finanziatore ne abbia notizia;
 9. la Richiesta di Finanziamento è stata presentata dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore non oltre 90 giorni dalla data della presente;
 10. la Richiesta di Finanziamento è conforme al modello di cui all'Allegato 2 (*Richiesta di Finanziamento*), alle Condizioni Generali, debitamente completata e sottoscritta dall'Impresa Beneficiaria e completa dei relativi allegati, ivi inclusa la relativa Autocertificazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'Impresa Beneficiaria;
 11. l'originale del Contratto di Finanziamento che sarà stipulato fra l'Impresa Beneficiaria e il Soggetto Finanziatore e, se del caso, la Società Target, avrà le caratteristiche di cui all'articolo 2 (*Tipologia di Imprese Beneficarie e caratteristiche dei Finanziamenti*) delle Condizioni Generali e sarà conforme ai contenuti di cui all'Allegato 3 (*Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento*), alle Condizioni Generali e a quanto riportato nella presente Richiesta di Garanzia SACE;
 12. il Soggetto Finanziatore ben conosce e approva in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico SACE e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad esso applicabili compatibilmente con il proprio ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, oppure, qualora il Soggetto Finanziatore sia dotato di un proprio codice etico, si impegna alla piena osservanza dello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali;
 13. il Soggetto Finanziatore non ha ommesso di fornire a SACE alcuna informazione che – secondo il suo ragionevole apprezzamento – possa rendere non veritiera, inaccurata o incompleta alcuna delle dichiarazioni rese ai sensi della presente Richiesta di Garanzia SACE;
 14. l'Impresa Beneficiaria ha preso atto ed accettato che SACE richiederà in relazione all'Impresa Beneficiaria la documentazione antimafia e che, ferme restando le conseguenze penali e amministrative derivanti, in caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine).
- [il Garante e la relativa garanzia soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2.1(vi) delle Condizioni Generali.]⁶⁵

⁶⁵ Da inserire eventualmente solo affinché SACE valuti la concessione della Garanzia SACE sulla base delle metodologie interne e delle valutazioni di SACE in relazione al Garante, se migliore di quello dell'Impresa Beneficiaria.

alleghiamo la seguente documentazione:

- Copia della Richiesta di Finanziamento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa Beneficiaria, completa dei relativi allegati;
 - [Bilancio infrannuale;]⁶⁶
 - [Business Plan;]⁶⁷
 - [Descrizione dell'eventuale Garanzia Reale;]
 - [Autocertificazione antimafia;]⁶⁸
 - [Centrale Rischi aggiornata;]⁶⁹
15. l'Operazione non ricade nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori, quali, a titolo esemplificativo, Russia, Bielorussia, Iran, Crimea, Cuba, Corea del Nord, Siria, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.

⁶⁶ Da allegare nei casi eventualmente previsti nelle Condizioni Generali.

⁶⁷ Da allegare nei casi eventualmente previsti nelle Condizioni Generali.

⁶⁸ Da fornire ove applicabile

⁶⁹ Da allegare nei casi eventualmente previsti nelle Condizioni Generali.

Allegato 5 alle Condizioni Generali
Garanzia SACE

C.U.I. n [•]

Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito:

1. Soggetto Finanziatore: [-]
2. Impresa Beneficiaria: [Denominazione, Codice Fiscale]
3. Garante: [Denominazione, Codice Fiscale]
4. Importo in linea capitale: [-]
5. Tasso base⁷⁰: Euribor [-] mesi
6. Tasso fisso / Margine: [-]⁷¹
7. Durata: [-]
8. Preammortamento: [-]
9. Garanzie Reali: [SI/NO]
10. Modulo: [-]

Caratteristiche della Garanzia SACE:

1. Importo Massimo Garantito: [-]
2. Percentuale Garantita: [-]
3. Remunerazione SACE in bps⁷²: [-]

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali relative all'attuazione delle misure previste dalla Normativa SACE, versione [•], disponibili sul sito www.sace.it, che il Soggetto Finanziatore ha sottoscritto / cui ha aderito in data [-] mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nella presente Garanzia SACE con le iniziali maiuscole hanno il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

2. GARANZIA SACE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

- (a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso delle somme erogate e dovute dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del sopra identificato Contratto di Finanziamento per capitale e Interessi (le “**Obbligazioni Garantite**”), senza vincolo di

⁷⁰ Viene indicato solo nel caso in cui l'operazione sia a tasso variabile.

⁷¹ Riporta il tasso fisso se l'operazione è a tasso fisso; riporta il margine se l'operazione è a tasso variabile. In entrambi i casi i tassi riportati sono inclusivi dell'eventuale Remunerazione SACE *Running*.

⁷² Da intendersi come *basis points per annum* nel caso di Remunerazione SACE *Running*

solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito. Gli impegni derivanti dalla Garanzia SACE sono assunti, senza vincolo di solidarietà, da SACE e dallo Stato italiano secondo le quote previste dalla Normativa SACE. La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano ai sensi della Normativa SACE.

- (b) SACE pagherà a prima richiesta del Soggetto Finanziatore, redatta secondo il modello di cui all'allegato 7 (*"Richiesta di Escussione"*) delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria, fermo restando il diritto di sollevare contestazioni, eccezioni od opposizioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*), 6.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 9.1 (*Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*), paragrafi da (i) a (v), (vi) (a) da (viii) a (x), (xiv) e (xv) e (xxi), delle Condizioni Generali.
- (c) In nessun caso SACE sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata, totale o parziale, rispetto alle date di rimborso originariamente previste dal Contratto di Finanziamento salvo che per esclusiva ed insindacabile scelta di SACE stessa.
- (d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Soggetto Finanziatore e indicato nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
 - 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata: (i) alla conclusione del Contratto di Finanziamento e (ii) all'erogazione per intero, ovvero alla prima erogazione, di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE tramite il portale online. Le circostanze di cui ai punti (i) e (ii) dovranno comunque verificarsi entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni per il Contratti di Finanziamento e 210 (duecentodieci) giorni per i Contratti di Finanziamento Partecipativo o Finanziamento Soci, dal rilascio della presente Garanzia SACE. Trascorso inutilmente detto termine, la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace.
- (f) In deroga all'articolo 1942 cod. civ., la Garanzia SACE avrà ad esclusivo oggetto una quota pari alla Percentuale Garantita di tutte le somme liquide ed esigibili dovute dall'Impresa Beneficiaria al Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento, rientranti nelle Obbligazioni Garantite, e comunque nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, come di volta in volta ridotto ai sensi di quanto segue.
- (g) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) all'importo delle Obbligazioni Garantite risultante al termine del periodo di disponibilità del Finanziamento, se tale importo risultasse inferiore all'Importo Massimo Garantito originario; (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria o dalla Società Target, a seconda del caso, o da terzi per conto delle stesse, con riferimento al Contratto di Finanziamento, (iii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dal Soggetto Finanziatore in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione al Contratto di Finanziamento e (iv) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE al Soggetto Finanziatore ai sensi della Garanzia SACE.

- (h) La Richiesta di Escussione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (*Escussione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore o da altro soggetto cessionario ai sensi dell'Articolo 4 che segue (il "**Cessionario Autorizzato**") e solamente in nome proprio e nel proprio interesse in quanto, alla data della Richiesta di Escussione, il Soggetto Finanziatore e/o il Cessionario Autorizzato siano esclusivi titolari di ogni credito e diritto inerenti alle Obbligazioni Garantite.
- (i) A parziale deroga di quanto previsto nell'Articolo 5 che segue, sempre nei limiti della Percentuale Garantita e fermi i limiti previsti al precedente punto (g), la Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite dal Soggetto Finanziatore in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
- (j) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa e dallo Stato italiano vantati nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa, anche per conto dello Stato italiano, secondo i termini ivi previsti.
- (k) La Garanzia SACE è da intendersi quale intervento di sostegno pubblico nell'ambito di applicazione del D. Lgs n. 184/2025, beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano.

3. CORRISPETTIVO

A fronte del rilascio della Garanzia SACE, SACE percepirà il corrispettivo indicato nell'articolo 5 (*Remunerazione della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, secondo le condizioni e i termini ivi previsti, sul conto corrente IBAN:

4. CESSIONE

La cessione dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁷³, e che abbiano sottoscritto e/o aderito alle Condizioni Generali secondo quanto ivi previsto, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'Articolo 9.1 (v) (*Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*).

5. DURATA DELLA GARANZIA SACE

5.1. La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla prima tra le seguenti date:

⁷³ Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).



- (a) la data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2 lettera (g) che precede e fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'Articolo 2 lettera (i);
- (b) in caso di cessione dei diritti derivanti dalla presente Garanzia SACE in violazione del precedente Articolo 4.

5.2. Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE e lo Stato italiano saranno liberati dagli obblighi da essi assunti ai sensi della relativa Garanzia SACE.

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia dovranno effettuarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 14.1 (*Altre pattuizioni*) delle Condizioni Generali.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Allegato 7 alle Condizioni Generali

Richiesta di escussione

- Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-]
- Soggetto Finanziatore: [-]
- Impresa Beneficiaria: [-]
- Garanzie reali e personali: [-]
- Percentuale Garantita: [-]

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, si comunica che:

(i) l'Impresa Beneficiaria ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento

- Euro [●] complessivamente dovuti a titolo di capitale: e/o
- Euro [●] complessivamente dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi,

in relazione alle quali ad oggi risultano scadute e non pagate le seguenti rate del Contratto di Finanziamento ⁷⁴:

- Data di scadenza rata insoluta: [gg/mm/aaaa]
- Importo rata insoluta: [●];
 - di cui Euro [●] dovuti a titolo di capitale
 - di cui Euro [●] dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi (Tasso applicato alla singola rata: [●])

[OVVERO]

le somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento sono state restituite dal Soggetto Finanziatore a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE [azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)], per un importo pari a:

- Euro [●] complessivamente dovuti a titolo di capitale e/o
- Euro [●] complessivamente dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi;

⁷⁴ Se presenti più rate scadute inserire il dettaglio di tutte le singole rate scadute

relativi alle seguenti rate scadute del Contratto di Finanziamento⁷⁵:

- Data di scadenza rata insoluta: [gg/mm/aaaa]
 - Importo rata insoluta: [●];
 - di cui Euro [●] dovuti a titolo di capitale
 - Euro [●] dovuti a titolo d'Interessi corrispettivi (Tasso applicato alla singola rata: [●])
- (ii) ad oggi non risultano ancora rimborsate ad alcun titolo allo scrivente Soggetto Finanziatore le somme indicate al precedente punto (i);
- (iii) Il Soggetto Finanziatore ha avuto segnalazione dello stato di difficoltà dell'Impresa Beneficiaria
- [●] SI
Data della segnalazione:
Note:
[●] NO
- (iv) [Il Soggetto Finanziatore è stato contattato dai seguenti professionisti incaricati dalla Impresa Beneficiaria di trovare una sistemazione delle partite debitorie: [●];]⁷⁶

Il Soggetto Finanziatore conferma che:

- (a) non ha proceduto a compensare eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo;
- (b) nessuna delle disposizioni di cui all'articolo 9.1 (*Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore*) da (i) a (v), (vi)(a), da (viii) a (x), (xiv), (xv) e (xxi) delle Condizioni Generali è stata violata.

Conseguentemente, ai sensi della Garanzia SACE di cui all'oggetto, Vi richiediamo il pagamento per la Percentuale Garantita, degli importi non pagati in linea capitale e a titolo d'Interessi ai sensi del Contratto di Finanziamento - e non altrimenti rimborsati - relativi alle rate scadute indicate al precedente punto (i), fermo restando quanto previsto all'art. 6.4 delle Condizioni Generali.

Il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE delle somme dovute ai sensi della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota ai sensi della Normativa SACE, sono automaticamente e pienamente surrogati, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, e fermo restando l'autonomo diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle garanzie accessorie sopra indicate e che, in ogni caso, si applicano tutte le ulteriori previsioni di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.

⁷⁵ Cfr. nota 156.

⁷⁶ Eventuale

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente richiesta hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Si allegano alla presente Richiesta di Escussione:

- copia conforme all'originale del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa Beneficiaria;
- relazione di affidamento e piano di ammortamento relativo al Finanziamento;
- relative contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
- [comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione Contratto di Finanziamento;]⁷⁷
- copia del sollecito di pagamento inviato all'Impresa Beneficiaria e ad eventuali coobbligati e garanti;
- [corrispondenza intercorsa con l'Impresa Beneficiaria o eventuali professionisti da questa incaricati;]⁷⁸
- [documentazione relativa azioni di recupero attivate ai sensi dell'articolo 8 delle Condizioni Generali;]⁷⁹
- [copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria delle somme rimborsate unitamente alla prova dell'adempita restituzione]⁸⁰.

Cordiali saluti.

[Firma digitale del rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o del soggetto delegato munito dei necessari poteri]

⁷⁷ Eventuale

⁷⁸ Eventuale



Allegato 8 alle Condizioni Generali

Atto di Surroga

Spett.^{le}

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

Oggetto: **Condizioni Generali (Rif. SACE [xxxx/xxxx/00])**

Garanzia SACE n° / Codice Unico Identificativo (C.U.I.)	:	[●]
Soggetto Finanziatore	:	[●]

Impresa Beneficiaria	:	[●]
-----------------------------	---	-----

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona [del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati] (il **“Soggetto Finanziatore”**).

Premesso che:

- in data [●] SACE S.p.A. (**“SACE”**) ha concesso una garanzia (la **“Garanzia SACE”**) a copertura del mancato rimborso di somme dovute da [●] (l'**“Impresa Beneficiaria”**) al Soggetto Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data [●] (il **“Contratto di Finanziamento”**);
- in data [●] il Soggetto Finanziatore ha escusso la Garanzia SACE;
- a seguito dell'avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento delle rate di credito] / [l'avvenuta restituzione da parte del Soggetto Finanziatore delle somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o

invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni, ivi incluse, ove applicabili, quelle introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e nel dettaglio indicate nell'Appendice 1], in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [●] al pagamento in favore del Soggetto Finanziatore dell'importo di euro [●] (l'“**Importo Indennizzato**”);

- (d) a fronte e contestualmente al pagamento dell'Importo Indennizzato, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, sono automaticamente ed espressamente surrogati, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché delle garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE, in proprio e per conto dello Stato italiano, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

Tutto ciò premesso, il Soggetto Finanziatore:

1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 c.c., surroga espressamente SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, nei propri diritti e azioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, nonché delle garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE, in proprio e per conto dello Stato italiano, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria;
3. limitatamente all'Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE e dello Stato italiano correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE;
4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili al Soggetto Finanziatore.

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Letto, confermato e sottoscritto⁸¹

[●], [●]

⁸¹ Da inviare a SACE secondo le modalità previste dall'articolo 14.1 (Altre Pattuizioni) delle Condizioni Generali, firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore



[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]



APPENDICE 1

[•]

Allegato 19 alle Condizioni Generali

Atto di cessione

a favore di:

SACE S.P.A.

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Garanzia SACE No. [●] di cui alle Condizioni Generali

Gentili Signori,

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. [●] (la “**Garanzia SACE**”). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE o nelle Condizioni Generali.

Il Soggetto Finanziatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE e allo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁸² nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁸³ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁸⁴, nonché relativamente all'importo pari a [●] i diritti al pagamento degli importi della Remunerazione SACE *Running*, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore e gli importi della Remunerazione SACE *Running* relativi ai Periodi di Riferimento non ancora decorsi (collettivamente, i “**Diritti Ceduti**”), restando inteso che l'esercizio dei diritti, delle azioni e l'attività di recupero dei crediti a qualsiasi titolo vantati dallo Stato italiano in relazione alla Garanzia SACE sono effettuati da SACE, anche in via giudiziale, per conto dello Stato italiano e, pertanto, i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato italiano ai sensi della presente cessione saranno esercitati da SACE.

Il Soggetto Finanziatore garantisce (i) l'esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 codice civile, (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

Il Soggetto Finanziatore si impegna a notificare immediatamente la Cessione all'Impresa Beneficiaria mediante

⁸² Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁸³ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁸⁴ Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della Garanzia SACE



l'invio di una comunicazione avente contenuto conforme al testo Allegato *sub* 10 alle Condizioni Generali.

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto⁸⁵

[LUOGO], [●]

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

⁸⁵ Da inviare a SACE secondo le modalità previste dall'articolo 14.1 (*Altre Pattuizioni*) delle Condizioni Generali, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore



Allegato 10 alle Condizioni Generali

Notifica di cessione

PEC

[all'Impresa Beneficiaria]

[al/ai garante/i]

p.c.: SACE S.P.A.
Piazza Poli, 37/42
00187 - Roma
Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Contratto di Finanziamento datato [●] (il “Contratto di Finanziamento”) coperto da Garanzia SACE No. [●] di cui alle Condizioni Generali (la “Garanzia SACE”)

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento ed al pagamento effettuato da SACE a fronte dell'escussione della Garanzia SACE, a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto di Finanziamento, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile che:

1. Il Soggetto Finanziatore, con atto di cessione del [●], ha irrevocabilmente trasferito a SACE e allo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE (in proprio e per conto dello Stato italiano) ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁸⁶ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁸⁷ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁸⁸, nonché relativamente all'importo pari a [●] i diritti al pagamento degli importi della Remunerazione SACE *Running*, maturati e non corrisposti al Soggetto Finanziatore e gli importi della Remunerazione SACE *Running* relativi ai Periodi di Riferimento non ancora decorsi (i “**Diritti Ceduti**”), fermo restando che SACE è legittimata ad esercitare per conto dello Stato italiano,

⁸⁶ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁸⁷ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁸⁸ Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

anche in sede giudiziale, i diritti, le azioni e l'attività di recupero dei crediti vantati dallo Stato italiano in relazione ai Diritti Ceduti.

2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [●] da parte di SACE quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, sono automaticamente ed espressamente surrogati in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁸⁹ ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁹⁰ fino alla concorrenza della somma corrisposta (i "**Diritti Surrogati**") e il Soggetto Finanziatore ha inoltre surrogato SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE (in proprio e per conto dello Stato italiano) nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e restando inteso che SACE, in aggiunta all'attività di recupero dei propri crediti e all'esercizio dei propri diritti e azioni relativi alla Garanzia SACE è anche legittimata ad esercitare, anche in sede giudiziale, l'attività di recupero dei crediti, nonché i diritti e le azioni a qualsiasi titolo vantati dallo Stato italiano in relazione alla Garanzia SACE medesima.

I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

⁸⁹ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁹⁰ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

